

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 aprile 1999)

### INDICE

ASCIUTTI: sulla richiesta di una visura relativa all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la Toscana (4-10454) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 8011	sull'episodio di antisemitismo verificatosi presso la scuola media «Giuseppe Moscati» di Roma (4-13099) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 8020
BONATESTA: sul problema delle intolleranze alimentari di cui soffrono alcuni bambini del comune di Civita Castellana (Viterbo) (4-05811) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	8012	DE ZULUETA, MELE: sul Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Roma (4-12149) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	8022
BUCCIERO: sulla vicenda di Maria Cordopatri (4-08710) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	8013	LA LOGGIA: sulla situazione politica del Pakistan (4-11367) (risp. MARTELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	8030
sulla richiesta di concessione in comodato di un immobile sito in Bari da parte dell'associazione di volontariato CAPS (4-12676) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	8015	LOMBARDI SATRIANI: sui docenti operanti nelle province di Vibo Valentia e Crotone (4-08899) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	8032
CARCARINO: sul pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani nel comune di Martina Franca (4-12967) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	8018	MANZI ed altri: sulla situazione di Timor Est (4-13961) (risp. MARTELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	8033
DE LUCA Athos: sul polo didattico della scuola media «G. Pascoli» di Roma (4-12753) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	8019	MEDURI: sulla vicenda del signor Vincenzo Minici (4-11574) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	8036
		MORO: sull'ufficio IVA di Verona (4-10872) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	8038
		NAPOLI Roberto ed altri: sulla morte del professor Fasano (4-02159) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	8040

---

PEDRIZZI ed altri: sugli assistenti tecnici in servizio nella scuola media superiore (4-10419) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 8043	SELLA DI MONTELUCE: sui rapporti commerciali fra Italia e Turchia (4-13154) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i> )	Pag. 8049
PIERONI: sui tempi di consegna dei prodotti editoriali da parte delle Poste (4-09217) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	8045	SERVELO: sull'ufficio ICE di Johannesburg (4-10033) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i> )	8052
sul giudizio di non idoneità espresso nei confronti di alcuni alunni portatori di <i>handicap</i> frequentanti l'istituto tecnico professionale per il commercio «Podesti» di Ancona (4-11210) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	8046	UCCHIELLI: sull'iniziativa del circolo giovanile LEFT di Pesaro in materia di prevenzione della tossicodipendenza (4-08921) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	8054
RUSSO SPENA: sulla partecipazione di alcuni studenti alla manifestazione in occasione dell'uccisione di Domenico Geraci a Caccamo (4-12783) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	8048	WILDE: sulle assunzioni al CONI (4-08869) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	8056

---

ASCIUTTI. – *Al Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che è già stata fatta richiesta più volte di avere la possibilità tramite la camera di commercio di Firenze di ottenere una visura relativa all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la Toscana con sede in Firenze, poichè essa dopo esser stata stampata non è stata consegnata senza legittimo motivo;

considerato che il suddetto interrogativo di chiarimento era stato in precedenza rivolto per iscritto al Presidente della camera di commercio il conservatore, avvocato Francesco Barbolla e quest'ultimo non era in grado di rilasciarlo poichè riferentesi «ad una posizione relativa al registro ditte la cui tenuta da parte della camera di commercio è cessata il 27 gennaio 1997»;

visto:

che tale Istituto ha goduto di un finanziamento di lire 651.000.000 e nessuno ha avuto la volontà di dare spiegazioni in merito all'utilizzo di tale denaro e da chi soprattutto è stato utilizzato;

che ciò viene ritenuto offensivo per i contribuenti e per la collettività, tenuta all'oscuro delle finalità della sovvenzione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle ragioni del rifiuto della richiesta di tale visura,

se risulti come sia stato sinora utilizzato questo denaro e come sia ora utilizzato e da chi sia stato e sia usato.

(4-10454)

(7 aprile 1998)

RISPOSTA. – In ordine a quanto rappresentato nell'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente preliminarmente che la camera di commercio di Firenze, cui l'onorevole interrogante si è rivolto per le prime informazioni, non poteva essere in grado di corrispondere a tali richieste, atteso che l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo per la Toscana, con sede nel capoluogo, è uno degli enti, a livello regionale, previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, per i fini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che approva i bilanci preventivi e consuntivi, su pa-

rere di un collegio di revisori di conti composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, in qualità di presidente, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione.

Il collegio dei revisori di cui sopra esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto in parola, vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche, di cui redige regolare verbale.

L'Istituto in discorso, il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 607, promuovendo attività di ricerca, documentazione, sperimentazione ed aggiornamento, contribuisce al progresso del sistema scolastico della regione.

Per quanto concerne, poi, la richiesta da parte dell'onorevole interrogante, di chiarimenti sul modo con cui è stato utilizzato il finanziamento di lire 651.000.000, il presidente dell'Istituto medesimo ha reso noto che la somma di cui trattasi, quale contributo ordinario per l'anno 1997, iscritta in bilancio al capitolo 3 delle entrate, è stata utilizzata, nelle uscite, per finanziare le spese relative alle attività istituzionali e di funzionamento.

Lo stesso presidente ha precisato, inoltre, qualora non fossero sufficienti le informazioni tramesse, di essere disponibile per ogni ulteriore chiarificazione in merito.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

BONATESTA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità* – Premesso:

che nel comune di Civita Castellana (Viterbo) sono in aumento i casi di bambini affetti da intolleranza alimentare;

che in alcune scuole materne molti di essi sono costretti al digiuno a causa del fatto che i servizi mensa non prevedono menù alternativi;

che l'ufficio della Pubblica istruzione finora sembra aver ignorato la richiesta, proveniente dalla scuola materna «Di Vittorio», di adeguare il menù della mensa alle esigenze di un bambino allergico alle proteine del latte;

che il sindaco, investito della questione, ha considerato la possibilità di fornire cibi che, su richiesta del pediatra curante, possono essere assunti dai bambini allergici,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare al fine di istituire servizi mensa alternativi per soddisfare le esigenze dei bambini affetti da intolleranze alimentari di vario genere, considerato

che si tratta di un fenomeno tendente ad aumentare in maniera considerevole.

(4-05811)

(14 maggio 1997)

RISPOSTA. — In merito a quanto evidenziato nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che questo Ministero non può in alcun modo intervenire nel senso auspicato dall'onorevole interrogante per soddisfare le esigenze dei bambini affetti da intolleranze alimentari in quanto ogni competenza in materia di assistenza scolastica (compreso quindi il servizio mensa) è demandata dalla vigente normativa agli enti locali.

In merito al caso riguardante la scuola materna «Di Vittorio», da informazioni assunte dal provveditore agli studi di Viterbo per il tramite della direzione didattica del secondo circolo di Civita Castellana presso il comune in parola è emerso che il servizio mensa di quel comune si è organizzato fornendo pasti alternativi al bambino che, in base a certificazione medica, necessita di una dieta particolare.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

BUCCIERO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il procuratore nazionale antimafia ha dato notizia (salvo usuali smentite) di aver denunciato «gravi e ripetute sottovalutazioni» da parte dei carabinieri nelle indagini sulla vicenda dei Cordopatri e sulla loro protezione;

che l'accusa è oltremodo pesante in quanto si afferma che da tale comportamento dei carabinieri «possono scaturire conseguenze di particolare gravità»;

che, peraltro e contestualmente, il dottor Vigna afferma altresì che «non esprime alcuna valutazione» nel merito del processo e delle denunce della baronessa Maria Cordopatri,

si chiede di sapere:

se risulti che il procuratore antimafia, prima di essere indotto ad esternare la sua denuncia contro i carabinieri, abbia mai chiesto lumi e indagini riservate interne al comandante dell'Arma;

per quale motivo si ritenga che il dottor Vigna abbia considerato opportuno rendere pubblica la propria opinione che danneggia gravemente l'immagine dei carabinieri senza peraltro aver certezza delle loro colpe in quanto «non è entrato nel merito» della vicenda;

se si ritenga che il sostituto procuratore dottor Macrì, delegato per la Calabria, viva tale funzione delegata con assoluta serenità

se i Ministri in indirizzo ritengano che alcune istituzioni si ispirino troppo spesso a quelle bande che si contrappongono ferocemente per la conquista del territorio;

se i Ministri in indirizzo ritengano che, giunti a questo punto, non sia il caso di pubblicare integralmente il documento del dottor Vigna, contestualmente all'eventuale risposta dell'Arma.

(4-08710)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. - Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto sono state acquisite le relazioni del procuratore nazionale antimafia e del consigliere Vincenzo Macrì, incaricato, nell'ambito della Direzione nazionale antimafia, del collegamento investigativo con il distretto di Reggio Calabria.

L'esame delle suddette relazioni effettuate dalle competenti articolazioni ministeriali consente di ritenere insussistenti i profili di leggerezza, inopportunità ed illegittimità dedotti dall'interrogante in relazione all'asserita rivelazione, da parte del procuratore nazionale antimafia, di notizie - concernenti le vicende della famiglia Cordopatri, vittima di gravi reati ad opera della criminalità organizzata calabrese - atte ad arrecare grave nocumento alla «immagine dei carabinieri, senza peraltro aver certezza delle loro colpe».

Deve al riguardo preliminarmente segnalarsi che la diffusione delle dette notizie non pare in alcun modo riconducibile al procuratore nazionale antimafia, il quale si limitò a controfirmare una nota che il dottor Vincenzo Macrì aveva inviato al procuratore generale presso la corte d'appello di Reggio Calabria, al procuratore distrettuale antimafia del capoluogo reggino, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palmi nonché, per conoscenza, al presidente della Commissione parlamentare antimafia, al fine di rappresentare le improrogabili «esigenze di tutela» della famiglia Cordopatri e le «gravi e ripetute sottovalutazioni (della vicenda, verificatasi in ambito locale) sia sul piano investigativo che su quello tutorio»; nella stessa nota il dottor Macrì segnalava, documentandole, le numerose «lacune investigative rilevate attraverso l'esame diretto degli atti del processo» instaurato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi per i reati di estorsione aggravata continuata ed altro in danno di Maria Giuseppina Cordopatri.

Secondo quanto riferito dal dottor Macrì, in particolare, la detta «nota aveva contenuto riservato, come indicato nel protocollo di trasmissione e né di essa né del suo contenuto veniva data notizia all'esterno (...). Vero è che sul giornale "Padania" del 27 novembre 1997, veniva pubblicato un estratto della nota di questa procura nazionale antimafia, ma la fonte dell'informazione giornalistica deve essere trovata in sede diversa da quella del nostro ufficio».

Quanto ai rilievi articolati dal dottor Macrì nella nota *de qua* - rilievi peraltro condivisi dalla stesso procuratore della Repubblica presso

il tribunale di Palmi – si ritiene che essi siano ben lungi dal costruire un apodittico e gratuito «attacco» alle forze dell'ordine operanti in ambito locale, integrando, per converso, una doverosa, documentata e motivata attività d'impulso e coordinamento delle attività di indagine al duplice fine di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni, ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(30 marzo 1999)

---

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso che l'interrogante ha ricevuto la seguente missiva che qui si trascrive integralmente:

«Spett.li Sig.ri  
Presidente del Consiglio dei Ministri (via e-mail)  
Ministro per gli Affari Sociali (via e-mail)  
Ministro delle Finanze (via e-mail)  
Ministro dell'Interno (via e-mail)  
Ministro della Sanità (via e-mail)  
Senatori Circostrizione di Bari (via e-mail)  
Deputati Terra di Bari (via e-mail)  
Prefetto di Bari (via e-mail)  
Sindaco di Bari (via e-mail)  
Assessore Servizi Sociali Comune di Bari (via e-mail)  
LORO SEDI

Prot. 673/98

Bari, 1.10.1998

OGGETTO: Confisca in danno di Lazzarotto A. di immobile sito in Bari  
– S. Spirito ex. Art. 100 DPR 309/90

Richiesta comodato ex art. 129 DPR 309/90

Lo Stato Italiano confiscava al 'boss Lazzarotto' un immobile nel quale si 'tagliava e spacciava droga'.

Da tale periodo 1992, il bene seppur affidato ad un parente del boss è rimasto in completo stato di abbandono.

Oggi è quasi un rudere e punto di pericolo per l'incolumità pubblica sia dal punto di vista infortunistico (giacchè nell'immobile, privo di protezione, vi è una piscina semivuota), sia da quello igienico-sanitario, perchè all'interno succede di tutto!

Dopo aver appreso che la Prefettura non era interessata per l'utilizzo, il sindaco di Bari avanzava l'idea di utilizzare l'immobile per attivarvi una comunità per persone tossicodipendenti.

Sulla scorta della proposta pubblica del sindaco (quotidiani Gazzetta del Mezzogiorno 18.4.1998, 25.7.1998, Barisera 18.4.1998, 14.7.1998, 19.7.1998) si elaborava l'idea progettuale, per attivare una comunità per ragazze madri tossicodipendenti.

Nel contempo il 22.4.1998 avanzavamo formale richiesta di comodato per l'immobile ai sensi degli artt. 100-129-130 del DPR 309/90.

Il Comune di Bari esprimeva parere favorevole all'idea progettuale, atteso che la tipologia di accoglienza proposta non è presente nella nostra zona e alta è la domanda di "aiuto" da parte del *target* individuato.

Nel periodo estivo sono aumentate le lamentele da parte dei cittadini del posto per le esalazioni fetide provenienti dall'immobile confiscato.

Con nostra ulteriore nota del 23.7.1998 avanzavamo richiesta per sanificare a "titolo gratuito" l'immobile.

Operatori e utenti della nostra comunità semiresidenziale, del quartiere San Paolo di Bari, erano entusiasti e psicologicamente caricati dal fatto di trasformare un luogo in cui si produceva morte in un posto in cui sarebbe stata grande la voglia e la speranza di vita! Nostro malgrado anche questa richiesta è rimasta vana! Il DPR 309/90 dell'art. 129, comma 3-*bis* recita: "Il Ministro delle Finanze provvede sull'istanza entro 180 giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per la Solidarietà Sociale, può chiedere che la questione sia iscritta all'O.d.G. del Consiglio dei Ministri".

Pertanto Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Signora Ministra per la Solidarietà Sociale, facciate che le aspirazioni di una comunità terapeutica la nostra, ormai piccola, possano essere esaudite avendo tutti gli elementi tecnici e giuridici per avanzare la richiesta di comodato dell'immobile in oggetto.

La burocrazia (non crediamo sia solo questa!) non può fare aspettare ulteriormente chi ha bisogno di aiuto!

Abbiamo solo dieci posti per maschi in un quartiere "di frontiera" quale è il San Paolo e tantissime richieste di accoglienza che giungono dalle nostre "Unità di Strada" e dal nostro Centro di Ascolto, da parte di giovani donne che usano droga e si prostituiscono, grande è la nostra rabbia e impotenza!

Inoltre al fine di evitare ulteriori pericoli per l'incolumità pubblica, e per attenuare gli inconvenienti igienici creati nella zona dallo stato di degrado dell'immobile, con lo spirito volontaristico che da tempo ci contraddistingue iniziamo subito, autonomamente, la sanificazione degli ambienti e delle aree circostanti, custodiremo oltre modo, a tempo pieno, l'intero immobile onde evitare ulteriori asportazioni di infissi, pavimenti, cavi elettrici, eccetera.

Con separata nota n. 675/98 del 1.10.1998 corredata da documentazione tecnica e fotografica, reiteriamo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Sociali e al Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio Direzione Centrale del Demanio Sez. II Div. IV



Roma, la richiesta di concessione in comodato dell'immobile ai sensi di legge.

In data 2.10.1998 vi abbiamo già inviato Raccomandata A/R n. 9063, 9064, 9065, 9066, 9067 contenente il supporto cartaceo di questa lettera.

Confidiamo nel Vostro impegno, avendo già dimostrato al Nostro Popolo un'attenzione particolare verso i più bisognosi, che non ha precedenti nella nostra storia Repubblicana.

*Firmato:*

Operatori e utenti

C.A.P.S.

*Firmato:*

Dott. Antonio Signorile

Presidente C.A.P.S.»,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare e in quali tempi per risolvere il delineato problema che, *prima facie*, appare di facile soluzione.

(4-12676)

(7 ottobre 1998)

RISPOSTA. – In merito alla richiesta di concessione da parte dell'associazione di volontariato Centro aiuto psico-sociale - CAPS dell'immobile sito in Bari, già di proprietà di Antonello Lazzarotto, il competente Dipartimento del territorio ha comunicato che in data 23 novembre 1998, con nota n. 32309, è stata invitata la sezione staccata demanio di Bari a formulare, ai sensi dell'articolo 2-*decies* della legge n. 575 del 1965, la proposta di destinazione della villa con piscina sita in località Santo Spirito di Bari, confiscata in danno di Lazzarotto Antonello.

Con la medesima nota è stata altresì incaricata la predetta sezione staccata del demanio di procedere alla consegna, ai soli fini della custodia e della conservazione della villa stessa in favore del comune, nelle more del perfezionamento della procedura di destinazione.

In esecuzione di dette disposizioni, la medesima sezione staccata del demanio ha formulato, in data 15 dicembre 1998, con nota n. 5766/98, la proposta di destinazione del cespite.

Detta proposta è stata accolta dalla Direzione centrale e recepita nel decreto ministeriale del 5 gennaio 1999 con il quale è stato disposto il trasferimento del cespite in argomento al patrimonio del comune di Bari, ai sensi dell'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera c), della legge n. 575 del 1965, per essere utilizzato dalla cooperativa arl Centro aiuto psico-sociale – CAPS.

Pertanto, il problema sollevato ha trovato adeguata soluzione.

*Il Ministro delle finanze*

VISCO

(22 marzo 1999)

CARCARINO. – *Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il comune di Martina Franca, in provincia di Taranto, nell'anno 1996 ha notificato ai contribuenti evasori avviso di accertamento per omessa, infedele ed incompleta presentazione della denuncia per il pagamento della TARSU (tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);

che, nonostante il cumulo nel medesimo atto della irrogazione cumulativa della soprattassa e pena pecuniaria non fosse consentito in virtù della circolare esplicativa n. 95/E/5/2806 del 22 giugno 1994 e della risoluzione ministeriale n. 10/E del 27 gennaio 1997, il funzionario responsabile Francesco Paolo Ricci non provvedeva al ritiro del provvedimento che irrogava le sanzioni, provocando notevoli disagi che continuano ancora oggi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per risolvere tale incresciosa situazione.

(4-12967)

(5 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante rileva che il comune di Martina Franca, nell'anno 1996, ha notificato ai contribuenti avvisi di accertamento per omessa, infedele ed incompleta denuncia per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), cumulando, nel medesimo atto, l'irrogazione della soprattassa e della pena pecuniaria, in difformità a quanto stabilito con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 e con la risoluzione ministeriale n. 10/E del 27 gennaio 1997.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato di aver risposto al quesito del comune di Martina Franca, concernente il cumulo di che trattasi, inviando copia della risoluzione ministeriale n. 10/E del 27 gennaio 1997, diretta al comune di Melfi, nella quale si precisava che l'applicabilità della pena pecuniaria è limitata alle sole violazioni di obblighi aventi natura formale (quale, tra l'altro, l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia), mentre alle violazioni di natura sostanziale, che incidono direttamente sull'entità del tributo dovuto (quale l'omessa o incompleta o infedele denuncia originaria e di variazione), risulta applicabile la sola soprattassa.

Il medesimo Dipartimento ha quindi precisato che, in merito agli accertamenti già notificati, che cumulino la soprattassa e la pena pecuniaria, il comune può procedere alla riforma o annullamento parziale dell'accertamento, con l'adesione del contribuente, limitatamente all'illegittima irrogazione della pena pecuniaria; qualora non sia possibile provvedere alla riforma dell'accertamento, il comune, anche se gli accertamenti da riformare siano divenuti definitivi, può tuttavia procedere, in via discrezionale, all'annullamento motivato della predetta sanzione nell'esercizio del potere di autotutela.

Infine, il Dipartimento delle entrate ha evidenziato di aver nuovamente sollecitato, in data 5 gennaio 1999, il comune di Martina Franca a procedere, in tempi brevi, all'annullamento motivato della suddetta sanzione.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(22 marzo 1999)

---

DE LUCA Athos. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 14 aprile 1998 il collegio dei docenti della scuola media statale «G. Pascoli» di Roma aveva espresso parere favorevole all'ipotesi della creazione di un polo didattico (scuola materna, scuola elementare ed ovviamente scuola media già esistente) la stessa scuola media «G. Pascoli»;

che in data 27 maggio 1998 il consiglio di istituto a sua volta aveva espresso parere favorevole all'ipotesi della costituzione del polo didattico approvando la precedente delibera del collegio dei docenti;

considerato:

che in data 5 agosto 1998 il consiglio della IX circoscrizione aveva approvato all'unanimità la costituzione del polo didattico presso la scuola media «G. Pascoli» per andare incontro alle necessità dell'utenza della zona;

che il bacino di utenza della scuola media «G. Pascoli» si estende per un ampio raggio, anche oltre le Mura Aureliane, per assenza di altre scuole medie statali vicine,

si chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali il provveditore agli studi di Roma, in data 8 ottobre 1998, ha decretato la cessione di larga parte delle strutture della scuola media «G. Pascoli» al secondo liceo artistico, non tenendo in alcuna considerazione nè la delibera della circoscrizione nè le due delibere degli organi collegiali nè le esigenze dei cittadini e mostrando di abbracciare l'ipotesi avanzata dal XVII distretto nel mese di luglio 1998, che prevede lo smantellamento della scuola media «G. Pascoli» con l'obbligo di rivolgersi alla scuola media statale di via Ceneda («Mestica») per le nuove iscrizioni sin dal prossimo anno scolastico.

(4-12753)

(14 ottobre 1998)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi di Roma ha precisato che il trasferimento del 2° liceo artistico nei locali di via Sibari, che in buona parte risultavano inutilizzati, è stato disposto per dare migliore sistemazione al liceo in parola e nel contem-

po per consentire l'ampliamento dell'istituto magistrale «M. di Savoia» nei locali della scuola media «Mestica» senza dover spostare la scuola materna statale «Montessori» di via Cerveteri, ormai radicata sul territorio.

Il medesimo provveditore ha anche precisato che il provvedimento in parola non comporta la chiusura della scuola media «Pascoli».

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

DE LUCA Athos. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che una bambina ebrea di 11 anni ha lasciato la scuola media «Giuseppe Moscati» di Roma a seguito di offese ricevute da un coetaneo e riferite alla sua appartenenza alla comunità ebraica;

che comportamenti del genere attraverso tutta una serie di ingiurie e cattiverie hanno offeso la dignità della bambina ebrea e potrebbero legittimare atti discriminatori di violenza e di intolleranza nei confronti dei diversi e dei più deboli;

considerato che l'articolo 3 della Costituzione prevede il rispetto della pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali,

si chiede di sapere:

se non si intenda accertare presso la scuola l'entità dell'episodio e quindi promuovere un programma di iniziative culturali, informative e sociali volte a sensibilizzare i giovani sulla importanza del rispetto degli altri, contro ogni forma di razzismo e intolleranza;

se non si ritenga opportuno riprendere a livello nazionale l'iniziativa sperimentata dal comune di Roma, con la visita di oltre 350 alunni delle scuole ai campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Birkenau, per assicurare una memoria storica alle future generazioni rispetto alla barbarie del razzismo e dell'antisemitismo e preparare i giovani ad una società multietnica, tollerante e rispettosa dei diversi costumi, lingue, religioni, eccetera;

se ci si intenda attivare per sollecitare l'approvazione della proposta di legge (atto Senato n. 2232), sottoscritta da numerosi parlamentari, per l'istituzione anche in Italia, così come già avviene in altri paesi europei, della Giornata della memoria per il 27 gennaio, data della liberazione di Auschwitz.

(4-13099)

(17 novembre 1998)

RISPOSTA. – In merito all'episodio al quale fa riferimento l'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto il provveditore agli studi di Roma ha disposto subito accertamenti ispettivi che hanno evidenziato che quanto avvenuto presso la scuola media «Moscati» non è ascrivibile ad atteggiamenti di tipo razziale, bensì a comportamenti negativi, certamente censurabili, di un allievo in formazione con turbamenti e disagi legati alla difficile transizione dalla preadolescenza alla adolescenza.

Nei confronti del predetto alunno è stata adottata dal competente consiglio di classe la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione delle lezioni, con l'obbligo della frequenza; ad altri sette ragazzi è stata inflitta l'ammonizione per aver compromesso, con atteggiamenti superficiali e irrispettosi, la fluidità del dialogo educativo e dei rapporti interpersonali, indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo formativo della accoglienza e dell'integrazione.

Il medesimo ispettore nella relazione ispettiva ha anche rappresentato l'amarezza per la decisione assunta dall'allieva di abbandonare la scuola «Moscati» liberamente scelta dai suoi genitori, decisione questa influenzata anche dalla caratterizzazione che hanno dato all'episodio i mezzi di comunicazione, con interventi incalzanti, che è andata oltre i confini reali ed effettivi dei fatti, come peraltro è stato anche confermato dalla madre dell'allieva.

Il 23 ottobre 1998 si è tenuta nell'aula magna della scuola un'assemblea dei genitori al termine della quale è stato stilato un documento con il quale è stato manifestato il profondo rammarico per l'episodio verificatosi a danno dell'allieva e, nel contempo, è stata invitata la famiglia della stessa a riconsiderare la decisione di abbandonare la scuola in quanto ciò impedisce alla ragazza di verificare la solidarietà della intera comunità scolastica.

L'ispettore ha infine concluso affermando che la scuola «Moscati» si connota come un'istituzione da tempo disponibile all'accoglienza di ragazzi provenienti da diverse etnie e ricca di esperienza maturata nel corso degli anni. In effetti il corpo docente e non docente ha sempre avuto presente i bisogni educativi degli alunni programmando attività curriculari ed extracurriculari tarate sulle esigenze di tutti e di ciascuno e su un insegnamento fortemente individualizzato, stante l'eterogeneità dei gruppi-classe.

Per quanto riguarda le osservazioni espresse dall'onorevole interrogante circa l'esigenza di assicurare una memoria storica alle future generazioni rispetto alle barbarie del razzismo e dell'antisemitismo e di preparare i giovani ad una società multietnica, tollerante e rispettosa dei diversi costumi, lingue, religioni, si fa presente che, in base alle indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 682 del 4 novembre 1996, nei programmi di storia è riservato ampio spazio allo studio ed alla riflessione approfondita sugli eventi tragici e complessi che hanno caratterizzato il nostro secolo in modo da consentire agli allievi di acquisire

conoscenze, competenze e senso critico tali da poter valutare adeguatamente i fatti storici non solo del passato ma anche contemporanei, nonché di maturare consapevolezza sugli sviluppi e sulle tendenze future della civiltà.

Ciò ovviamente anche con riferimento ai tragici fatti che hanno caratterizzato la seconda guerra mondiale ed in particolare al triste capitolo delle persecuzioni razziali.

Le singole scuole poi in piena autonomia possono deliberare interventi ed iniziative riferite a temi e problematiche di particolare valenza educativa e formativa quali le visite ai campi di sterminio di Auschwitz.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

DE ZULUETA, MELE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.*

– Premesso:

che la gestione del Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Roma, affidata al dottor Leonardo Di Dedda dal 1° settembre 1991, è stata oggetto di molte interrogazioni parlamentari nella passata e nella presente legislatura che hanno determinato l'invio di due ispezioni ministeriali, una didattica e l'altra amministrativa;

che tali ispezioni hanno evidenziato limiti per i tempi di svolgimento e per la mancata risposta ad alcuni quesiti quali, ad esempio:

l'esistenza nell'appartamento del rettore di una (unica) linea telefonica collegata alle altre linee del Convitto, fino al 14 agosto 1996, per uso privato e familiare (6 persone);

l'uso privatistico dei vari beni del Convitto e i privilegi goduti dai figli frequentanti le scuole annesse al Convitto;

la gestione personalistica ed autoritaria del consiglio di amministrazione e la non corretta rendicontazione del proprio operato amministrativo;

la continua inosservanza delle norme in materia di appalti;

l'ignoranza, la «flessibilizzazione» o, addirittura, la superfluità delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle speciali per i Convitti nazionali;

la sottovalutazione della vita culturale e formativa del Convitto;

che, fino alla presentazione delle interrogazioni parlamentari, il consiglio di amministrazione è stato impegnato dal rettore Di Dedda principalmente nel deliberare grandiose quanto irrealizzabili opere di ri-

strutturazione con un interesse, quasi ossessivo, a deliberare i relativi lavori, affidare l'incarico sempre alle stesse ditte, ignorando la normativa che regola la materia degli appalti negli enti pubblici sia per le procedure, sia per la quantificazione reale dei costi;

che durante la gestione del rettore Di Dedda si è verificata, soprattutto dopo le prime denunce, una continua variabilità del consiglio di amministrazione per le continue dimissioni che ha impedito, di fatto, al consiglio stesso di avere una memoria storica delle proposte e delle delibere già approvate;

che la non tempestiva adozione di provvedimenti conseguenti alle irregolarità riscontrate aveva ed ha consolidato nel rettore Di Dedda - già incorso ad analoghi «incidenti» durante la precedente gestione del Convitto nazionale di Campobasso - la certezza dell'impunità tanto da pubblicare, con un finanziamento, fuori bilancio, della Banca di Roma, una sorta di libro bianco sulla sua gestione, nel quale si trovano esaltazioni del proprio operato e giudizi taglienti, quasi diffamatori, nei confronti dei responsabili della precedente gestione, dei parlamentari presentatori delle interrogazioni, della magistratura, dell'Avvocatura dello Stato, delle organizzazioni sindacali, della stessa amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione;

che, a seguito delle ispezioni ministeriali e del riscontro di irregolarità, è stato avviato un procedimento disciplinare a carico del rettore Di Dedda, conclusosi con la comminazione di una pesante sanzione disciplinare: la sospensione per 20 giorni dall'ufficio e dallo stipendio;

che, contemporaneamente alle conclusioni delle indagini ispettive, il Ministero della pubblica istruzione inviò le risultanze ispettive alla procura della Repubblica di Roma, presso la quale, peraltro, era stato già aperto un fascicolo, e alla procura regionale per il Lazio presso la Corte dei conti;

che il 26 novembre 1996 il sottosegretario alla pubblica istruzione, Albertina Soliani, rispondendo all'ultima interrogazione in Commissione cultura della Camera, nel rendere pubblica la notizia della sanzione disciplinare aveva affermato: «... il provveditore agli studi di Roma resta impegnato a vigilare sulla correttezza e regolarità della gestione amministrativa e contabile del Convitto in questione, fermo restando che, ove fossero accertate altre irregolarità o cause di turbative di crisi gestionali alla vita dell'istituzione o di compromissione della funzione e del prestigio del Convitto nazionale non si mancherà di adottare ogni ulteriore iniziativa che dovesse essere ritenuta necessaria. Al riguardo assicura la più scrupolosa e attenta vigilanza»;

che, a conclusione delle indagini ispettive, nell'ottobre 1996 il provveditore agli studi di Roma costituiva in mora il rettore Di Dedda per danno erariale;

che la procura regionale per il Lazio, dopo aver esaminato le deduzioni presentate e sentito personalmente l'interessato, ha citato lo stes-

so rettore Di Dedda a comparire dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, per il pagamento della somma contestata;

che la citata procura non ha considerato danno erariale la mancata riscossione di contributi e rette scolastiche, nè la mancata riscossione delle rette della figlia Marta Di Dedda perchè non provata l'iscrizione al Liceo europeo senza esclusione del semiconvitto, nè la spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per l'utilizzo della macchina di servizio perchè «non sono state fornite prove in merito all'uso dell'auto per finalità diverse da quelle di servizio»;

che la stessa procura ha qualificato come danno erariale le spese sostenute per la sfilata di moda nella sede del Convitto perchè «... illegittima utilizzazione di denaro pubblico destinato all'acquisto di attrezzature e sussidi didattici ed audiovisivi e alla realizzazione di attività educative»;

che in merito alle parcelle liquidate all'architetto Salvatore Russo la medesima procura osserva che: «... va evidenziato che sulle medesime non sono stati apposti i visti di congruità da parte dell'Ordine professionale competente. Le parcelle presentate sono in realtà delle fatture generiche indicanti l'importo imponibile dovuto, senza alcuna specificazione dei conteggi effettuati per ottenere l'importo stesso. Tali fatture fanno seguito ad incarichi conferiti sulla base di una convenzione stipulata tra il Convitto e lo stesso architetto, senza che sia stata effettuata una gara pubblica. Tale convenzione è stata stipulata a seguito di una semplice trattativa privata sulla base di generiche indicazioni di spesa, senza fra l'altro l'effettuazione di una gara ufficiosa e senza neppure l'acquisizione di più preventivi da parte di diversi professionisti. L'espletamento di una gara pubblica avrebbe garantito all'Istituto una offerta migliore e più conveniente di quelle dell'architetto Russo. La mancata attivazione di una gara pubblica, oltre a costituire una illegittimità amministrativa, ha causato un danno erariale in relazione al miglior prezzo che si sarebbe potuto ottenere. Il danno è costituito dalla differenza tra l'importo pagato e quello che sarebbe stato pagato a seguito di una migliore offerta, considerato che si sarebbe potuto ottenere un ribasso di circa il 10 per cento rispetto all'offerta dell'architetto Russo, che non si presenta, contrariamente a quanto asserito dal Di Dedda, al di sotto o al livello più basso delle tariffe professionali, come risulta evidente da un attento esame della convenzione stipulata; rilevato che i pagamenti a favore dell'architetto Russo, allegati alla relazione ispettiva, ammontano a lire 22.385.000 il danno erariale corrisponde al 10 per cento di tale importo e quindi a lire 2.385.000. Tale danno va attribuito alla responsabilità per colpa grave del Di Dedda, che ha palesemente violato la normativa amministrativa vigente in materia contrattuale»;

che, ancora, la procura separa la responsabilità del rettore da quello del consiglio di amministrazione affermando: «... dal momento che, come emerge dalla relazione ispettiva, il comportamento dei componenti del consiglio di amministrazione del Convitto, in relazione al-



l'attività promotrice e invadente del rettore, si presenta secondario e quasi sempre ratificatorio delle decisioni già prese dal rettore medesimo, non emergono a carico degli stessi colpe tali da essere inquadrate come gravi. Pertanto il danno erariale non può essere attribuito a colpe gravi dei componenti del consiglio di amministrazione del Convitto nazionale»;

che, pertanto, la procura fa ammontare il danno erariale complessivo, contestato nell'atto di messa in mora dell'amministrazione, a lire 24.485.000 imputando la responsabilità interamente alla colpa grave del rettore Di Dedda;

che il presidente della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti ha fissato l'udienza per la discussione della causa per il 28 gennaio 1999;

considerato:

che, successivamente ai fatti accennati, una «scrupolosa e attenta vigilanza» non risulta essere stata effettuata da parte dell'organo tutorio o, quanto meno, non in modo efficace e continuativo e ciò è ancora più incomprensibile se si considera la gravità di quanto verificatosi e già oggetto di contestazione;

che una sola ispezione contabile-amministrativa rivolta, tra l'altro, soltanto all'amministrazione del Convitto e, immotivatamente, non anche a quella delle scuole annesse, svolta in modo estemporaneo e in due tempi distanti, non può qualificarsi come scrupolosa e attenta vigilanza; nè è stata sentita la necessità di una ispezione didattica da effettuare durante il corso dell'anno scolastico;

che, dopo la sanzione disciplinare, il rettore non ha cambiato nessuno dei suoi comportamenti e, apparentemente timoroso nell'agire, ripropone gli atteggiamenti già censurati: occupato a «difendersi» dai complotti, addossa ad altri proprie responsabilità con «deleghe» ai collaboratori evita di assumersi responsabilità di gestione del quotidiano che la legge comunque gli attribuisce sperando, in caso di contestazioni, di additare altri quali responsabili di eventuali disservizi; continua ad essere completamente assente dalla vita culturale e formativa dell'istituto e poco disponibile a quella delle scuole annesse, di cui affida volentieri la gestione alle vicepresidi; non partecipa quasi mai ai consigli di classe delle varie scuole e ai consigli di istituto pur essendo presente in sede e nel proprio ufficio; non richiama chi, eventualmente, viene meno ai propri doveri, come in occasione, per esempio, di episodi incresciosi accaduti all'alunno convittore Principe; alimenta conflitti tra il personale e le diverse categorie aggravando ancora di più la crisi gestionale del Convitto;

che questo tipo di gestione e i difficili rapporti interpersonali hanno indotto molti operatori - direttivi, docenti, educatori, ATA - a chiedere il trasferimento presso altri istituti, con grave danno per la complessa organizzazione del Convitto in termini di continuità didattica, educativa e amministrativa;

che le interrogazioni prima e il provvedimento disciplinare nei confronti del rettore poi hanno determinato diffidenza e timore nei membri del consiglio di amministrazione che, non fidandosi più dello stesso rettore-presidente, ha per lungo tempo, di fatto, bloccato anche l'ordinaria amministrazione per timore di nuove irregolarità il rettore, invece, ha continuato a proporre diverse delibere di spesa, anche straordinarie, con le stesse modalità di prima, mentre alcune spese continuano a non essere deliberate preventivamente, altre a non essere portate in consiglio per la ratifica. Esistono delibere non eseguite quali, per esempio, l'interruzione del rapporto di collaborazione con l'architetto Russo, suo tecnico di fiducia, o la restituzione di alcune somme di onorari indebitamente percepite dal professionista;

che i rappresentanti delle varie amministrazioni, non esclusi quelli della pubblica istruzione, nominati nel consiglio di amministrazione, verificando l'inaffidabilità del rettore-presidente, dopo pochissime sedute, intercalate da qualche assenza, rassegnano le dimissioni per evitare di trovarsi coinvolti in circostanze da loro non volute;

che, quindi, la variabilità della composizione del consiglio di amministrazione continua ad essere una caratteristica e, perciò ancora una volta, la continua composizione e scomposizione ne riduce il ruolo, quando riesce a raggiungere il numero legale, a semplice organo secondario e quasi sempre ratificatorio delle decisioni già prese dal rettore;

che solo con la mancanza di memoria storica da parte dei consiglieri e la non conoscenza, accuratamente favorita dal rettore, delle irregolarità in più sedi contestate e delle successive direttive provveditoriali si può «spiegare» la contraddittorietà delle decisioni già precedentemente assunte o l'imposizione di deliberazioni palesemente illegittime, quali quelle relative ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, o il continuare, impudentemente, ad affidare incarichi all'architetto Russo;

che i lavori di ordinaria amministrazione continuano ad essere affidati con «trattativa molto privata» ad una sola ditta ricorrendo anche alla tecnica dello «spezzettamento» dei lavori per evitare di superare cifre tali da essere costretti ad effettuare la gara di appalto e mandare le relative pratiche all'UTE, successivamente riaffidare la parte rimanente e così via;

che per i lavori di straordinaria amministrazione si continua a fare ricorso alla progettazione dell'architetto Russo, a suo tempo richiesta dal rettore e quantificata in oltre sette miliardi, e all'affidamento allo stesso della direzione lavori, senza la preventiva quantificazione dell'onorario, così come è avvenuto in occasione della costruzione della palestra;

che, invece, risulta essere stata liquidata una cifra superiore a novanta milioni all'architetto Pascali per una precedente progettazione dei lavori della stessa palestra, con un evidente danno erariale, danno che poteva essere evitato facendo semplicemente ricorso alle prestazioni del medesimo professionista;

che, comunque la somma complessiva già liquidata al già citato professionista, architetto Russo, al momento dell'accertamento ispettivo non ammontava a lire 22.385.000, ma a circa cento milioni, come è facilmente riscontrabile dagli atti contabili; altre parcelle sarebbero da liquidare;

che il rettore Di Dedda ha sempre disprezzato il ruolo delle organizzazioni sindacali, dichiarando in più occasioni che avrebbe volentieri «schiacciato come una pulce» qualsiasi forma organizzata di sindacato e qualsiasi sindacalista;

che il suo disprezzo - non solo ideologico - deriva dal rifiuto di ogni tipo di confronto e di «controllo» e dal convincimento di non dover spiegare nulla a nessuno, secondo una concezione padronale inammissibile, fuori luogo e fuori tempo;

che per il rettore Di Dedda l'applicazione delle norme di legge e delle procedure è «facoltativa» tanto che le comuni norme che regolano i rapporti di lavoro del pubblico impiego e del personale della scuola sono praticamente ignorate, così come sono opzionali le disposizioni e le procedure espressamente previste dall'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995; ciò risulta infatti da un'ampia casistica;

ritenuto che desta meraviglia come, nonostante quanto finora accaduto, l'amministrazione non abbia ancora preso concretamente in esame l'avvio della procedura del trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale, giustificato dal grave danno arrecato dal rettore Di Dedda alla pubblica amministrazione e, in particolare, al Convitto in termini di oneri finanziari e perdita di prestigio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

verificare la fondatezza dei singoli quesiti fin qui posti e la conseguente qualificazione giuridica degli stessi;

trasmettere gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma e chiedere notizie sullo stato delle precedenti inchieste;

assumere tutte le conseguenti iniziative, compresa quella dell'accertamento dell'incompatibilità ambientale e funzionale del rettore;

commissariare il consiglio di amministrazione del Convitto e nominare un commissario in grado di garantire immediatamente la corretta gestione dell'ente e di accertare responsabilità pregresse ed eventuali comportamentali omissivi di responsabili dell'amministrazione pubblica;

accertare quali siano stati o siano gli interventi di vigilanza e di concreta verifica sulla gestione contabile-amministrativa e didattica del Convitto e delle scuole annesse;

accertare e qualificare i rapporti professionali ed extraprofessionali tra l'architetto Russo e il rettore Di Dedda;

quantificare, attraverso gli atti contabili della Telecom, l'eventuale danno erariale derivante dall'uso improprio della linea telefonica nella abitazione del rettore.

(4-12149)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che le indagini, disposte da questo Ministero a seguito di esposti anonimi e precedenti interrogazioni parlamentari ed effettuate da due ispettori incaricati l'uno di esaminare gli aspetti di natura didattica e l'altro gli aspetti amministrativo-contabili del Convitto in oggetto e delle scuole ad esso annesse, hanno evidenziato uno stato di diffuso malessere nei rapporti tra il rettore Leonardo Di Dedda e le varie componenti dell'istituzione scolastica con particolare riguardo agli educatori ed al personale addetto agli uffici di segreteria.

Dalle relazioni ispettive, redatte in data 28 luglio 1995 e in data 22 gennaio 1996 si rileva che le cause della problematica situazione esistente nel predetto Convitto, pur tenendo conto delle obiettive difficoltà relative alla conduzione di una istituzione scolastica di così vaste proporzioni, sembrano trovarsi nella direzione verticistica del rettore Di Dedda.

Detti esiti, tuttavia, non propongono provvedimenti risolutivi quali il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del rettore. Infatti la prima delle due relazioni si conclude con un invito al rettore Di Dedda «ad una maggiore considerazione delle professionalità competenza e responsabilità dei vicerettori e dei coordinatori amministrativi» e con un sollecito ad «una sua più diretta partecipazione alla vita del Convitto e delle scuole annesse». La seconda relazione, invece, evidenzia fatti valutabili sotto il profilo disciplinare e penale, tanto è vero che copia dei citati atti ispettivi è stata consegnata in data 4 aprile 1996 alla sezione di polizia giudiziaria, alla polizia di Stato e alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma la quale ha avviato nei confronti del rettore un procedimento penale con numero di riferimento 8672/95.

Le menzionate risultanze ispettive hanno indotto questo Ministero a contestare al rettore Di Dedda con nota del 24 aprile 1996, protocollo n. 1180, una serie di addebiti a seguito dei quali, su parere del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale di questo Ministero, è stato emanato in data 21 ottobre 1996 il provvedimento della sospensione dal servizio del suddetto rettore per venti giorni ai sensi degli articoli 494, lettera c), e 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Avverso tale provvedimento l'interessato, in data 8 gennaio 1998, ha prodotto ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, che con sentenza 6 luglio 1998, n. 1539, ha accolto il gravame in questione disponendo l'annullamento del succitato decreto della Direzione generale del 21 ot-

tobre 1996. Si è in attesa di conoscere se l'Avvocatura generale dello Stato intenda o meno proporre appello.

L'accentuarsi dello stato di tensione nel Convitto nazionale, a seguito dei contrasti determinatisi riguardo alla gestione del medesimo fra il rettore Di Detta e la responsabile amministrativa, è stato motivo di una ulteriore visita ispettiva disposta il 26 novembre 1997. L'indagine, di natura amministrativo-contabile, si è rivolta all'accertamento della irregolarità del solo Convitto con esclusione delle scuole annesse, poichè agli atti del suddetto ufficio non risultavano segnalazioni di anomalie riguardo a tali istituzioni scolastiche.

Nella relazione rimessa in data 24 aprile 1998, l'ispettore, dopo aver individuato nello stato di grave conflittualità esistente tra il rettore e la responsabilità amministrativa la causa determinante delle disfunzioni dell'azione amministrativa del Convitto, e segnalato, conseguenzialmente, le difficoltà di far permanere nella stessa sede i due soggetti coinvolti, proponeva, tuttavia, di sottoporre ad ulteriori accertamenti ispettivi l'azione direttiva del rettore. Anche di tale ispezione questo Ministero ha informato il Ministero del tesoro e gli organi di giustizia, in particolare la procura della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per il Lazio che ha evidentemente istruito una pratica assegnando il numero di posizione n. V 1998/0342/ZPP.

Alla luce di queste ultime indagini ispettive il provveditore agli studi di Roma, in data 19 giugno 1998, soprattutto in considerazione dei contrasti ritenuti ormai insanabili tra il rettore Di Dedda e la responsabile amministrativa, ha proposto l'allontanamento di entrambi dalla sede del Convitto di Roma.

In data 31 luglio 1998 questo Ministero ha comunicato al provveditore suddetto che, atteso il carattere non definitivo delle conclusioni ispettive, sarebbe stato necessario predisporre una ulteriore indagine tesa ad accertare se nel frattempo quel miglioramento delle condizioni di funzionalità del Convitto auspicato nelle precedenti ispezioni si sia verificato.

In data 2 dicembre 1998 è stata predisposta pertanto un'ulteriore ispezione.

Nel fare presente che non è stato possibile disporre prima l'ispezione per precedenti inderogabili impegni di servizio dell'ispettore, si precisa che si è in attesa del suo esito.

Contemporaneamente per quanto attiene alle rilevate irregolarità contabili è stata rimessa al provveditore agli studi di Roma, cui ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 647, compete la tutela del Convitto medesimo, la valutazione circa l'opportunità di disporre ulteriori verifiche.

Quanto infine, alla questione del commissariamento del consiglio di amministrazione del predetto Convitto questo Ministero ha ritenuto di non procedere in tal senso per non anticipare soluzioni dipendenti, viceversa, dagli accertamenti in corso.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

LA LOGGIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che sulla stampa nazionale e straniera è apparsa la notizia che in Pakistan squadre islamiche terrorizzano la minoranza cristiana, da tempo costretta a subire ogni tipo di sopruso e vessazione;

che il Governo di Islamabad, dopo i deprecabili esperimenti nucleari, sta sostenendo in ogni modo la nascita dei movimenti integralisti;

che nelle scuole coraniche viene organizzato l'addestramento militare in vista della «guerra santa»;

che sul «Muslim», un quotidiano vicino al partito di maggioranza assoluta, si auspica il riarmo atomico del Pakistan per sconfiggere i disegni strategici di ebrei e cattolici;

che i principi di libertà, tolleranza e giustizia non possono far parte solo del codice genetico del vecchio continente ma debbono costituire un patrimonio universale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questa grave questione e se non sia il caso di richiamare il nostro ambasciatore a Islamabad per consultazioni.

(4-11367)

(11 giugno 1998)

RISPOSTA. – Il Pakistan è una Repubblica islamica, popolata al 95 per cento di fedeli musulmani. Ciò dà un carattere particolare a questo Stato che, fin dal suo sorgere, si è caratterizzato in senso ideologico. La Costituzione, peraltro, garantisce la piena libertà di culto anche se è indubbio che le condizioni di vita delle minoranze religiose (indu, cristiani, ebrei) o anche degli appartenenti a gruppi scismatici all'interno della stessa religione islamica siano difficili. Inoltre, la legge contro la blasfemia, che risale al periodo della dominazione britannica ma che è stata resa più incisiva negli ultimi anni, colpisce con la condanna a morte «ogni atto, gesto e comportamento che miri ad offendere la sacra persona del Profeta».

Negli ultimi anni i cristiani hanno sofferto per l'applicazione di tale legislazione, essendosi registrate alcune condanne a morte per blasfemia ed essendo stati diversi i cristiani (ed anche alcuni luoghi stessi di cul-

to) oggetto di minacce, attentati e pressioni varie, da parte di fanatici integralisti. Nel 1998 il tragico gesto ammonitore del vescovo di Faisalabad che si è dato la morte per protestare contro la condanna a morte di un cristiano ha suscitato profondissima emozione ed è stato al centro di forti tensioni, sfociate in incidenti, anche gravi, e in attacchi contro le proprietà e i beni dei cristiani da parte di gruppi estremisti islamici.

Conflitti di natura settaria, che degenerano in scontri sanguinosi, non sono nuovi in questo paese e si sviluppano anche all'interno dello stesso mondo musulmano, tra la maggioranza sunnita e la minoranza sciita.

Il Governo italiano ha seguito con grande attenzione sia sul piano bilaterale, sia di concerto con i *partner* europei, le vicende relative ai cristiani e alle altre minoranze religiose in Pakistan.

In particolare si è convenuto, in sede di cooperazione politica europea, sulla necessità di effettuare un passo formale, effettuato lo scorso anno, presso il Governo pakistano per chiedere la sospensione della legislazione contro la blasfemia e per deplorare la sproporzione esistente fra reato commesso e condanne inflitte. Le autorità di Islamabad hanno, a questo proposito, sottolineato che la legislazione in questione si applica a tutti, musulmani compresi, e non può considerarsi in nessun senso discriminatoria. Hanno altresì spiegato come la depenalizzazione della blasfemia non sia attualmente praticabile in quanto in contrasto con la sharjia. Va tuttavia rilevato che i giudici di appello, pur riconoscendo la natura criminosa della bestemmia, cassano abitualmente la pena capitale che infatti, finora, non è mai stata comminata per tale tipo di reato.

Da parte pakistana, inoltre, si sono fornite precise assicurazioni in ordine al rafforzamento delle procedure che regolano la testimonianza, la raccolta delle prove, la formalizzazione delle accuse e, infine, il giudizio, in modo da rendere più difficili i casi di denunce gratuite e palesemente false.

Riguardo al più generale problema della comunità cristiana, le autorità pakistane, ricordando come atti di violenza contro di essa siano circoscritti ed avvengano esclusivamente ad opera di estremisti, si sono impegnate ad un'opera di prevenzione e repressione.

In tale ottica, il Governo italiano intende continuare ad adoperarsi per mantenere viva l'attenzione internazionale sul rispetto dei diritti umani fondamentali, con particolare riferimento alla libertà religiosa, questioni che sono state, da ultimo, sollevate nei recenti contatti bilaterali con il Vice Ministro degli esteri pakistano in visita a Roma nei giorni scorsi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

MARTELLI

(23 marzo 1999)

---

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che numerosissimi docenti operano in qualità di titolari presso scuole di ogni ordine e grado su sedi ricadenti adesso nelle province di nuova istituzione Vibo Valentia e Crotone, ma con *status* giuridico appartenente alla «vecchia» provincia di Catanzaro, sede della loro residenza;

che tali docenti percorrono giornalmente distanze anche superiori ai 100 chilometri ed hanno tentato di anno in anno di ottenere il riavvicinamento alla propria residenza;

che la circolare ministeriale n. 746 del 13 dicembre 1996, relativa ai trasferimenti, penalizza fortemente tali docenti che vengono considerati docenti titolari di altra provincia e quindi partecipanti al movimento della III fase (movimento da provincia a provincia); con la circolare ministeriale citata tali docenti sono fortemente svantaggiati rispetto ad altri colleghi – rimasti titolari nei comuni della provincia di Catanzaro – che partecipano alla seconda fase dei trasferimenti (da comune a comune),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga giusto disporre la modifica delle disposizioni relative ai trasferimenti prendendo in considerazione lo stato particolare in cui si sono venuti a trovare tali docenti, senza alcuna loro responsabilità e per mere vicende burocratico-amministrative.

(4-08899)

(11 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Premesso che la materia della mobilità è oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali e pertanto non è rimessa alla autonoma valutazione del Ministro, si fa presente quanto segue.

Sulla base del nuovo assetto territoriale derivante dalla istituzione delle nuove province si è proceduto, nell'anno scolastico 1996-97, alla individuazione e codifica delle scuole che vi sono confluite e alla rilevazione dei rispettivi organici.

Sulla base delle disposizioni contenute nell'accordo concluso con le organizzazioni sindacali in data 13 dicembre 1996, si è proceduto altresì alla individuazione e alla conseguente rettifica delle relative posizioni di titolarità del personale assegnato con sede definitiva nelle scuole appartenenti alle nuove province.

Avendo, pertanto, con circolare ministeriale n. 724 del 29 novembre 1996, protocollo n. 8864/BL, provveduto al cambiamento della titolarità del personale scolastico che si è trovato non più appartenente alla preesistente provincia ma a quella di nuova istituzione, è stato necessario integrare con il predetto accordo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale in materia di mobilità già sottoscritto in data 1° febbraio 1996, con particolare riguardo alla posizione giuridica del personale titolare in ambiti territoriali coinvolti dalle nuove suddivisioni.



Le operazioni di mobilità dei titolari delle province di nuova istituzione – ivi compresi i titolari su posti della DOP e della DOS ed il personale in attesa di sede – verso le province che ad esse hanno dato origine e viceversa sono state disposte immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei trasferimenti interprovinciali.

I movimenti che interessano le province di nuova istituzione, pur configurandosi come trasferimenti interprovinciali, trattandosi di due diverse province, sono andate a collocarsi quindi, nell'ordine delle operazioni, in una posizione di netto vantaggio rispetto agli altri movimenti interprovinciali, in quanto situati in una fase intermedia che precede la vera e propria fase di tutti gli altri movimenti interprovinciali.

Si ribadisce che le predette operazioni di mobilità si riferiscono, ovviamente, esclusivamente ai trasferimenti di personale tra le sedi della precedente «vecchia» provincia e le sedi della attuale «nuova» provincia e viceversa.

Si fa infine osservare che il personale trasferito d'ufficio nel quinquennio in un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità. Pertanto il predetto personale partecipa ai trasferimenti nella scuola e, in subordine, nel comune dove era titolare ed infine negli altri comuni e sui posti DOP e DOS della provincia richiesta, precedendo tutti gli altri movimenti.

Si ritiene pertanto che il personale confluito nelle sedi delle nuove province sia stato sufficientemente tutelato compatibilmente con le aspettative del restante personale.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che si parla sempre più frequentemente di una prossima liberazione dal carcere del *leader* indipendentista di Timor Est, il signor Alexandro Xanana Gusmao e la settimana scorsa il Ministro degli esteri indonesiano ha detto che il parlamento potrà considerare l'ipotesi della completa indipendenza di Timor Est, la ex colonia portoghese invasa nel 1975 e annessa all'Indonesia dopo un bagno di sangue;

che, purtroppo a fianco di queste considerazioni che farebbero ben sperare, la tensione a Timor Est continua a crescere, perchè stando a quanto denuncia la commissione nazionale indonesiana per i diritti umani, l'esercito di Djakarta avrebbe iniziato ad armare gruppi provocatori filo-indonesiani presenti nella regione. Per questo le voci più responsabili fanno appello alla calma e alle forze armate affinchè venga

disarmata la popolazione, sia ridimensionata la presenza delle truppe Indonesiane a Timor Est onde creare le condizioni per poter consultare i cittadini di Timor Est circa l'autonomia o l'indipendenza;

che notizie di stampa dicono che il Portogallo e le Nazioni Unite sarebbero favorevoli ad un *referendum* che sarebbe anche la soluzione richiesta dalle forze indipendentiste, ma in queste condizioni molti a Timor Est paventano il rischio di guerra civile,

si chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo sul *referendum*, sul disarmo e il ritiro delle truppe, e le iniziative eventualmente prese per evitare un peggioramento della situazione in quell'area del pianeta.

(4-13961)

(5 febbraio 1999)

RISPOSTA. — Per la prima volta in venti anni il nuovo governo indonesiano, che inizialmente sembrava muoversi in una linea di sostanziale continuità con il regime di Suharto, ha manifestato segni concreti di voler affrontare la questione di Timor Est in uno spirito di maggiore apertura.

Il neo-presidente Habibie, infatti, si è mosso su due versanti: liberazione di diversi detenuti politici timorensi condannati per reati di opinione, seguita dalla recentissima concessione degli arresti domiciliari al *leader* storico della resistenza timorensi Xanana Gusmao; presentazione ufficiale, all'inizio di febbraio a New York, di una nuova proposta sul futuro politico di Timor orientale.

Questa iniziativa si fonda su due opzioni:

a) concessione di un'ampia forma di autonomia per la regione contesa, nel quadro di una soluzione definitiva del contenzioso internazionale con il Portogallo;

b) indipendenza in tempi brevissimi.

Nella visione di Jakarta, la scelta tra le due opzioni verrebbe esercitata dai timorensi in occasione di una consultazione sulla proposta di autonomia, la cui mancata accettazione equivarrebbe automaticamente ad una pronuncia in favore dell'indipendenza. La concessione dell'autonomia richiederebbe in ogni caso la revoca dell'atto di annessione di Timor del 1976 da parte dell'Assemblea popolare consultiva indonesiana. Quest'ultima potrebbe essere convocata in agosto dopo l'insediamento del nuovo Parlamento a seguito delle previste elezioni nazionali indonesiane del 7 giugno. Lo statuto di autonomia, che verrebbe presentato come una concessione unilaterale indonesiana, è stato in realtà negoziato in dettaglio nel corso delle conversazioni luso-indonesiane sotto l'egida della Nazioni Unite ed ha ricevuto, nel complesso, il parere positivo di Lisbona.

L'obiettivo centrale del negoziato tripartito in corso a New York appare pertanto il conseguimento di un'intesa sulle modalità del proces-

so di consultazione per giungere, entro aprile, ad un accordo che rechebbe in allegato lo statuto di autonomia, ricevendo *ipso facto* un'adeguata garanzia internazionale.

Ad un largo consenso sul principio della necessaria consultazione dei timoresi fa riscontro un ventaglio variegato di punti di vista quanto alle modalità ed ai tempi di una tale consultazione: da un lato il governo indonesiano tende ad escludere il ricorso al *referendum* per non creare precedenti e per il timore di spaccature irreversibili e foriere di una nuova guerra civile, dall'altro lato anche diversi *leader* timoresi, incluso Xanana Gusmao, hanno sottolineato una complessiva esigenza di moderazione, dichiarando di non volere l'effettuazione di un *referendum* in tempi brevi.

L'Italia, dal canto suo, ha costantemente seguito la situazione a Timor Est, contribuendo ai passi ed interventi europei nei confronti di Jakarta: la posizione di fondo dell'Unione europea su Timor Est è stata assunta durante l'ultima presidenza italiana nel 1996.

Sulla base di tale impostazione, il Governo ha contribuito ai lavori del 22 febbraio scorso dell'ultimo Consiglio europeo che ha specificatamente trattato anche la questione di Timor.

In tale contesto, l'Italia ha sottolineato la necessità di raccogliere le specifiche aperture delle autorità indonesiane rispetto a Timor per giungere in tempi brevi al perfezionamento e consolidamento dell'accordo per la soluzione del contenzioso.

Da parte italiana si è altresì rimarcata l'opportunità che il negoziato tripartito sotto l'egida delle Nazioni Unite riesca a perfezionare un'intesa entro la scadenza del prossimo aprile e, comunque, in tempi utili in modo da evitare che la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento indonesiano (previste per il prossimo 7 giugno) sia disturbata da persistenti dissensi e contrasti sulla questione del territorio.

Quanto all'ipotesi del *referendum*, l'Italia ha sottolineato in molteplici occasioni, di concerto con i *partner* europei, la necessità di consultare le popolazioni timoresi sulle opzioni relative al futuro politico del territorio.

In particolare, il Governo italiano ha contribuito ad elaborare la recentissima Dichiarazione comune dell'Unione europea del febbraio scorso che, nel reiterare la necessità di consultare i timoresi sull'opzione autonomia/indipendenza, esprime preoccupazione per il perdurante stato di tensione e violenza nel territorio e raccomanda altresì una riduzione degli effettivi militari indonesiani. Da parte europea viene, infine, auspicata la realizzazione, a breve termine, di forme di presenza delle Nazioni unite in Timor che possano facilitare e garantire una transizione pacifica verso un nuovo assetto politico del territorio.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

MARTELLI

(23 marzo 1999)

---

MEDURI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Vincenzo Minici di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ha già da tempo sottoposto all'attenzione delle più alte autorità dello Stato, dei vertici della magistratura, dei massimi responsabili delle forze dell'ordine e perfino di Sua Santità Giovanni Paolo II la penosa situazione in cui egli si trova a seguito della separazione dalla moglie;

che la conseguenza maggiormente inaccettabile di detta separazione è per il Minici la decisione relativa all'affidamento dei figli, ancora minori, che, sia prima della sentenza emessa dal tribunale di Locri che a seguito di detta sentenza, sono stati «divisi» stabilendo l'affidamento del maschio al padre e della bambina alla madre;

che il Minici ha sempre sostenuto, esibendo corpose documentazioni, che tale separazione è gravemente pericolosa per l'equilibrio psicologico dei minori e che a lui deve essere affidata, oltre al maschio, anche la bambina;

che la sentenza in questione appare fortemente in contrasto con le indicazioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato a suo tempo dallo stesso organo giudicante locrese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere tutte le iniziative necessarie a chiarire le ragioni di un contrasto così palese tra la sentenza ed il parere del suindicato consulente tecnico d'ufficio e se ritenga che la stessa sentenza sia stata emessa con tutta l'attenzione che la estrema delicatezza della materia richiede.

(4-11574)

(24 giugno 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione citata in oggetto si porta all'attenzione del Ministro di grazia e giustizia la situazione attuale relativa alla causa di separazione coniugale tra tal Vincenzo Minici – già autore di esposti a diverse autorità ed anche a questo Ministero – e la moglie signor Jermina Piasecka Malgorzata; in particolare si pone in evidenza la questione relativa all'affidamento dei figli minori, i quali, contrariamente alla volontà ripetutamente espressa e documentata del Minici, sono stati separatamente affidati al padre (il figlio maschio) ed alla madre (la figlia femmina) con ordinanza del tribunale civile di Locri in data 11-19 dicembre 1997 e poi con sentenza 20-23 marzo 1998, sentenza che sarebbe in contrasto con le indicazioni del consulente tecnico d'ufficio.

Dalle informazioni assunte presso la presidenza del tribunale di Locri si ricava che Jermina Piasecka Malgorzata, con ricorso in data 16 dicembre 1992, chiese la separazione dal coniuge Vincenzo Minici, da cui aveva avuto due figli, che si indicheranno, in quanto minorenni, con la sola iniziale dei rispettivi nomi di battesimo: U, nato il 14 marzo 1982, ed E., nata il 19 agosto 1987.

All'udienza di comparazione delle parti, fissata ai sensi dell'articolo 706, comma 2, del codice di procedura civile, il presidente, verificata

l'impossibilità di conciliazione, affidava il figlio U. al padre e la figlia E. alla madre, con facoltà incrociata di visita e di accoglienza; assegnava, inoltre, l'uso della casa coniugale alla moglie.

Nel corso della successiva causa di separazione, sono state più volte modificate le condizioni della separazione sopra indicate, compresa quella relativa all'affidamento di E. che, con provvedimento interlocutorio del 22 luglio 1993, fu ancora affidata al padre: provvedimento revocato il successivo 14 settembre 1993, dato che la minore era rimasta, di fatto, con la madre e che lo stesso Minici, con dichiarazione resa all'udienza 3 settembre 1993, aveva riconosciuto la volontà di E. di restare con la madre.

Con ordinanza collegiale 16 luglio 1996, successiva all'espletamento della prova testimoniale, il tribunale disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei rapporti esistenti fra i due minori e tra questi e ciascuno dei genitori, anche in vista di un eventuale affidamento congiunto. L'espletamento della consulenza si rivelava, tuttavia, particolarmente difficoltoso giacchè ben due consulenti, dopo la nomina (e il secondo, addirittura, dopo la prestazione del giuramento e l'assunzione degli obblighi), declinavano incarico adducendo diverse giustificazioni, ragion per cui venivano deferiti alle competenti autorità per l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari e penali.

Infine, dopo l'espletamento della consulenza ad opera di un terzo professionista, la causa veniva decisa con sentenza n. 206 del 20-23 marzo 1998.

In ordine alla motivazione circa l'affidamento dei figli, la citata sentenza fa integrale rinvio a quanto ritenuto nell'ordinanza collegiale citata (11-19 dicembre 1997); questa in particolare, nel recepire il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, si esprime nel modo seguente: «La consulenza tecnica d'ufficio ha opportunamente escluso che nel caso di specie possa disporsi l'affidamento congiunto, in quanto il rapporto tra i genitori è connotato da altissima conflittualità e tensione e pertanto non costituisce un alveo idoneo a garantire un ambiente sereno e positivo per la crescita dei due minori». Nell'ordinanza, peraltro, si pone in rilievo il grande attaccamento esistente tra i due fratelli, rilevato dal consulente tecnico d'ufficio.

Sulla base di queste emergenze, il giudice ha quindi disposto l'affidamento disgiunto dei due minorenni (per la rilevata impossibilità dell'affidamento congiunto) e la massima possibilità di frequentazione fra i due fratelli.

Ferma restando l'insindacabilità in sede amministrativa dei provvedimenti giudiziari, si ritiene, per le ragioni esposte, che i citati provvedimenti del tribunale civile di Locri abbiano tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e che siano stati pronunciati

con scrupolosa e motivata attenzione alle esigenze delle parti e, in particolare, dei minorenni.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(30 marzo 1999)

---

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con nota del 29 aprile 1998 dei Liberi imprenditori federalisti europei della sezione provinciale di Verona sono stati descritti alcuni fatti riguardanti l'ufficio IVA di Verona e da cui vengono evidenziati comportamenti da parte del personale contrari alle norme di legge soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento degli stessi;

che ciò è in netto contrasto con le più volte ribadite buone intenzioni del Ministro in relazione al diverso atteggiamento dell'amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente;

che, se corrispondono al vero i fatti riportati, il recente provvedimento approvato dal Senato riguardante lo statuto del contribuente rimane solo una elencazione di buone intenzioni, restando invece i comportamenti degli uffici tali e quali, per cui al cittadino nulla è concesso ed all'amministrazione finanziaria è invece tutto dovuto e permesso;

che da quanto esposto emerge una posizione quantomeno provocatoria nei confronti del contribuente e un atteggiamento quasi di sfida nei confronti di chi vuole soltanto conoscere fatti e circostanze per un corretto rapporto tra l'amministrazione finanziaria ed i cittadini;

che l'episodio non fa che confermare l'arroganza e la protervia dei funzionari in netto contrasto con il clima di collaborazione più volte manifestato dallo stesso Ministro e ribadisce invece quale sia lo stato delle cose improntato sempre ad un rapporto conflittuale;

che naturalmente siffatte situazioni possono portare anche a tensioni sociali soggettive e di gruppo, alimentando così il convincimento di una persistente azione persecutoria nei confronti dei contribuenti,

si chiede di sapere:

se i fatti narrati corrispondano alla verità, sentite anche le parti interessate, alla luce delle dichiarazioni che sarebbero state fatte dal dirigente;

se, in caso di riscontri positivi, quali siano i provvedimenti disciplinari che si intende adottare nei confronti del personale impiegato e del dirigente dell'ufficio;

se non sia il caso di emanare direttive per ribadire le norme di comportamento da attuarsi da parte degli uffici per l'effettivo mutamen-

to dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente anche nello spirito contenuto nel recente provvedimento approvato dal Senato.

(4-10872)

(11 maggio 1998)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che, in data 29 aprile 1998, presso l'ufficio IVA di Verona si sarebbero verificati «comportamenti da parte del personale contrari alle norme di legge», chiede di conoscere quali siano i provvedimenti disciplinari che si intendano adottare nei confronti degli impiegati e del dirigente dell'ufficio e se sia il caso di emanare direttive sul rispetto delle norme di comportamento, da parte del personale degli uffici finanziari.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che la direzione regionale delle entrate per il Veneto ha incaricato un ispettore di eseguire un accesso presso l'ufficio IVA di Verona (effettuato nei giorni 12 e 13 giugno 1998), allo scopo di raccogliere tutti gli elementi e le informazioni utili in merito alla vicenda.

A seguito di tale accesso ispettivo, è stata predisposta una dettagliata relazione, dalla quale si evince che il signor Renzo Guerra ed il signor Lucio Chiavegato, il giorno 29 aprile 1998, si sono presentati presso l'ufficio IVA di Verona per avere chiarimenti in ordine al processo verbale (recante la data dell'11 luglio 1997) redatto dalla Guardia di finanza di Legnano nei confronti del signor Guerra, relativo a violazioni connesse all'emissione di scontrini fiscali, e, nonostante il funzionario incaricato avesse fornito tutte le indicazioni del caso, il signor Chiavegato, lamentando insoddisfazione per le risposte ricevute, chiedeva di essere ricevuto immediatamente dal direttore.

Il Dipartimento delle entrate ha, inoltre, osservato che il disappunto dei due contribuenti, a causa del differimento del colloquio, sembra aver assunto, nel corridoio dell'ufficio, toni duri e veementi, a tal punto che il direttore stesso, informato sulla vicenda, doveva intervenire per invitarli ad avere un comportamento corretto. Risultato vano il tentativo di ricondurre la questione alla normalità, il direttore dell'ufficio IVA di Verona si vedeva costretto a richiedere l'intervento di una locale «squadra volante» della polizia di Stato, che poneva fine alla protesta.

È stato rilevato, inoltre, dall'ispettore della direzione regionale delle entrate per il Veneto che, sia il giorno dell'accesso sia il giorno successivo, tutti gli impiegati erano muniti del cartellino di identificazione. Il direttore dell'ufficio ha peraltro precisato che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti gli addetti ai rapporti con il pubblico erano e sono muniti di cartellino identificativo.

Il Dipartimento delle entrate ha pertanto fatto presente che, a seguito delle predette precisazioni, non si ravvisano elementi suscettibili di apprezzamento sotto il profilo della responsabilità di natura disciplinare a carico di dipendenti dell'ufficio di che trattasi.

In ordine alla necessità di emanare direttive circa il comportamento «da attuarsi da parte degli uffici» finanziari, si rileva che il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994 prescrive, in modo dettagliato, una serie di obblighi a carico dei pubblici dipendenti; ciò al fine di incrementare la fiducia e lo spirito di collaborazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, nel rispetto del dettato normativo della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Infatti, l'articolo 11 del predetto codice pone in evidenza che i rapporti con il pubblico devono essere improntati a correttezza e trasparenza, dovendo l'impiegato prestare «adeguata attenzione alle richieste di ciascuno» e fornire «le spiegazioni che gli siano richieste...».

Tale codice è stato allegato, come parte integrante, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministero. In quest'ultimo testo, l'articolo 23, sui doveri del dipendente, ha ampiamente ribadito i divieti e le prescrizioni sanciti nel «codice» stesso.

In particolare, la lettera *d*) del citato articolo 23 stabilisce che il dipendente deve «nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonchè attuare le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in tema di autocertificazione».

Si fa inoltre presente che il successivo articolo 25 commina severe sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti che si rendano responsabili di comportamenti scorretti verso il pubblico.

Il Dipartimento delle entrate ha infine precisato che alle norme di comportamento viene data la massima diffusione presso tutto il personale ed è demandato ai dirigenti preposti alle singole strutture operative il compito di vigilare al fine di assicurarne l'esatto adempimento.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(22 marzo 1999)

---

NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, CIRAMI, MINARDO, NAVA, DE SANTIS. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso: che in data 12 ottobre 1994 lo scrivente senatore Roberto Napoli rivolgeva al Ministro dell'interno la seguente interrogazione a risposta scritta, senza avere alcuna risposta:

«Premesso:

che in data 30 settembre 1994, alle ore 15, veniva rinvenuto cadavere, a Palermo, in via Barone Bivana 5, il professor Ottavio Fasano, di 44 anni, nato a Valva (Salerno), docente di genetica al diparti-



mento di biologia cellulare della facoltà di scienze dell'Università di Palermo;

che il medico legale accertò una duplice ferita da taglio al collo con morte conseguente ad anemia acuta da dissanguamento;

che, per conoscenza diretta del *de cuius* ed esperienza medico-legale, si ritiene che si possa escludere la morte da causa suicidaria, in dissenso con l'orientamento che sembrano prendere le indagini della sezione giudiziaria di Palermo, e di ciò si è già data comunicazione anche al sostituto procuratore di Palermo, responsabile delle indagini sulla morte del professor Ottavio Fasano, per i seguenti motivi:

il professor Fasano, scienziato di fama europea per gli studi condotti in Francia, Germania, Svezia e Stati Uniti, era noto sin dall'Università di Napoli per l'eccezionale intelligenza, preparazione culturale ed equilibrio psichico;

gli incontri con gli amici e i familiari non avevano mai evidenziato particolari problemi, nè fisici, nè psichici, nè lavorativi, mentre da alcuni mesi, in particolare da quando aveva assunto responsabilità nel consiglio di facoltà dell'Università di Palermo, lo stesso aveva manifestato uno stato di preoccupazione e di paura, tanto da riferire di aver notato segni di presenza di estranei nella sua abitazione, con conseguente necessità di sostituire due volte la serratura di casa;

le modalità della morte, i luoghi del fatto ed altre circostanze che inducono legittimi dubbi, e di ciò potranno dare testimonianza familiari ed amici;

il caso in oggetto da molti giorni è riportato con le stesse perplessità e dubbi dello scrivente da giornali («Il Mattino», «Il Mezzogiorno», eccetera) su pagine a tiratura nazionale,

si chiede di sapere se non ritenga opportuna un'indagine urgente che accerti le reali cause della morte del professor Fasano e gli eventuali responsabili delle stesse, affinché questa morte, che rappresenta per noi e per la scienza una gravissima perdita, non rimanga uno dei tanti misteri della Sicilia e della nostra Italia».

che il «caso Fasano» fu anche oggetto della trasmissione televisiva «Cronaca in diretta » nella quale vennero intervistate numerose persone, che espressero giudizio unanime sulla necessità di approfondimento delle cause della morte del prof. Fasano; in particolare importanti furono le dichiarazioni del vice questore di Palermo,

che il pubblico ministero Ambrogio Carlosio, al termine della prima fase di indagini, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto l'archiviazione;

che nella udienza del 10 maggio 1996 il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione, disponendo il prosieguo delle indagini e ciò sulla base della relazione medico-legale disposta sugli elementi tecnici rilevati da un investigatore privato, su incarico della famiglia di Ottavio Fasano,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso affinché, qualunque sia l'esito finale degli accertamenti, si arrivi ad un giudizio finale sulle cause della morte del prof. Fasano, senza alcun dubbio e senza che prima sia esperito ogni tentativo per accertare la verità.

(4-02159)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'autorità giudiziaria competente ha comunicato quanto segue.

A seguito del decesso di Ottavio Fasano, nato a Valsa (Salerno) il 3 maggio 1950, accertato in Palermo il 30 settembre 1994, il pubblico ministero apriva procedimento nei confronti di ignoti per il reato previsto dall'articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) facendone iscrizione al n. 6207/94 RGI.

Il pubblico ministero avanzava quindi richiesta di archiviazione del suddetto procedimento contro ignoti (n. 6207 RGI) in data 24 febbraio 1996 e in data 18 ottobre 1996, richieste entrambe respinte dal giudice per le indagini preliminari con ordinanze del 10 maggio 1996 e del 15 aprile 1997.

Con quest'ultima ordinanza, il giudice per le indagini preliminari disponeva, inoltre, ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei nomi di Anna Rita Franco in Migliaccio, nata a Mesagne il 31 ottobre 1952, e di Giovanni Migliaccio, nato a Ischia il 24 ottobre 1951, in relazione ad alcune indagini ritenute necessarie alla stregua delle risultanze investigative sino ad allora acquisite.

A seguito della predetta ordinanza del 15 aprile 1997, il pubblico ministero iscriveva nuovo procedimento penale al n. 2435/97 RGNR (mediante trasformazione del precedente contro ignoti) nei confronti dei medesimi Franco e Migliaccio per il reato di cui agli articoli 110 e 575 del codice penale (concorso in omicidio).

All'esito delle indagini svolte, il pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione ed il giudice per le indagini preliminari emanava conforme decreto in data 10 luglio 1998, osservando che «...le indagini svolte dal pubblico ministero, pur non avendo avuto esito esauritivo su diversi punti, non consentono, per un verso, di ritenere possibili ulteriori sviluppi investigativi e, per altro verso, di (anche soltanto) ipotizzare un coinvolgimento, diretto o indiretto, degli indagati nel decesso del professor Fasano ...».

Nella motivazione del provvedimento il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto, peraltro, di dover precisare che è rimasta esclusa dal suo esame ogni valutazione concernente eventuali diverse responsabilità (di ignoti o di altri noti), in relazione alle quali sarà rimesso all'i-

niziativa del pubblico ministero o della persona offesa, rispettivamente, disporre o sollecitare ulteriori investigazioni.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(30 marzo 1999)

---

PEDRIZZI, BEVILACQUA, MARRI, MAGGI, CAMPUS. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che gli assistenti tecnici in servizio nella scuola media superiore si trovano ad esplicare le loro mansioni a stretto contatto con i docenti, seguendone la programmazione didattica e lo svolgimento quotidiano di tutte le attività scolastiche;

che il contratto nazionale del comparto scuola attualmente in vigore, nell'illustrare il profilo professionale degli assistenti tecnici (articolo 51, punto III/2 del comma 2) recita testualmente: «Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti... È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori... garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica... Svolge attività di... collaborazione... anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche ed al loro collaudo... In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento»;

che i cambiamenti previsti dalla legge n. 59 del 1997 sono ora delineati dalle norme attuative contenute nella delega alle regioni e agli enti locali della gestione amministrativa del servizio scolastico e della programmazione dell'offerta formativa e giuridica e dell'autonomia didattica e organizzativa alle scuole;

che il Consiglio dei ministri, in data 27 marzo 1998, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sul decentramento amministrativo dallo Stato alle regioni e agli enti locali e similmente è stato approvato il decreto legislativo del 6 marzo 1998, n. 59, recante disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome;

che in base al decreto sul decentramento passeranno gradualmente, nell'arco di tre anni, a regioni ed enti locali funzioni strategiche di quasi tutti i settori nevralgici della pubblica amministrazione: dalla realizzazione di opere pubbliche fino a una grande fetta della rete viaria, dei beni culturali e delle prestazioni sociali;

che spetteranno allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea, i poteri d'indirizzo e di coordinamento e i poteri sostitutivi in caso di accertata inattività sul versante del decentramento, di regioni ed enti locali;

che il decreto prevede il trasferimento, oltre che delle funzioni, anche delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative secondo un passaggio graduale entro tre anni;

che, per quanto attiene l'istruzione scolastica, passeranno a province e comuni i compiti in materia di pianificazione della rete di istruzione, fusione e soppressione di scuole, utilizzazione degli edifici e servizi di supporto;

che per quanto attiene la formazione professionale toccherà alle regioni programmare l'offerta formativa e acquisire numerosi istituti statali;

che in conclusione le principali previsioni del «decreto Bassanini» approvato dal Consiglio dei ministri per quanto riguarda l'istruzione scolastica contengono una serie di competenze «delegate» a regioni, province e comuni: 1) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; 2) i piani di organizzazione della rete scolastica; 3) contribuzione alle scuole non statali; 4) fusione e soppressione di scuole; 5) piani di utilizzo degli edifici scolastici; 6) trasferimento alle regioni di una parte di istituti professionali; 7) organizzazione dei corsi; 8) riordino dell'Isfol;

che nelle scuole suscita preoccupazione il trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario alle regioni in quanto la norma al riguardo parrebbe essere slegata da un disegno generale di riorganizzazione dell'intero apparato periferico dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, date le opportune valutazioni, intenda intervenire nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni affinché gli assistenti tecnici attualmente in servizio nella scuola media superiore continuino ad essere inquadrati nell'organico del Ministero della pubblica istruzione in quanto la loro attività professionale è connessa al servizio dell'attività didattica e di supporto all'attività di docenza.

(4-10419)

(2 aprile 1998)

RISPOSTA. - Le preoccupazioni espresse nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto non hanno ragione d'essere.

Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, concernente il decentramento amministrativo, in attuazione di una parte della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, non contempla il passaggio alle regioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole.

Giova peraltro far presente che il disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico attualmente in terza lettura all'esame del Senato, nel testo approvato in data 15 dicembre 1998 dalla Camera dei deputati, prevede che venga trasferito nei corrispondenti ruoli statali il personale amministrativo tecnico ed ausiliario di

ruolo attualmente dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

PIERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che nella direttiva del 14 novembre 1997, contenente le linee guida per il risanamento dell'Ente poste italiane, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 17 dicembre 1997 n. 293, si dispone che per il triennio 1998-2000 l'ente dovrà aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto, «assicurando, al contempo, per la consegna dei prodotti editoriali un tempo medio non inferiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea»,

si chiede di sapere:

se la dicitura «non inferiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea», riportata nella direttiva sopra menzionata, possa considerarsi un errore da sostituire con «non superiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea» o un preannunciato peggioramento del servizio, in quanto il tempo medio di distribuzione dei principali paesi europei è di fatto molto più alto rispetto al tempo di distribuzione in Italia;

se non si ritenga utile fissare dei tempi *standard* di servizio, intesi come tempi massimi di consegna e non tempi medi in quanto, pur all'interno di un tempo medio finale limitato, i tempi di consegna effettivi delle singole pubblicazioni potrebbero risultare particolarmente elevati; infatti, il dato medio finale risulta notevolmente condizionato dalla percentuale di prodotti consegnati nei primi 2 giorni.

(4-09217)

(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si informa che la dizione «non inferiore» usata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica e delle comunicazioni emessa il 14 novembre 1997, contenente le linee generali per il risanamento delle poste italiane, è stata oggetto di un errore materiale.

Ed invero, la suddetta direttiva, al numero 1, comma 1, lettera *d*), così come rettificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1998, n. 16), recita testualmente: «aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto, raggiungendo la percentuale di almeno l'80 per cento di corrispondenza consegnata entro un giorno (corriere prioritario) e un tempo medio di consegna della corrispondenza ordinaria non superiore a due giorni, assicurando, al contempo, per la consegna dei prodotti edito-

riali un tempo medio non superiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea».

In quest'ottica il piano d'impresa, previsto dalla direttiva in questione, dedica specifica attenzione al recapito dei prodotti editoriali, assumendo, come riferimento essenziale, i tempi di consegna praticati in materia nei principali Stati dell'Unione europea.

*Il Ministro delle comunicazioni*

CARDINALE

(23 marzo 1999)

---

PIERONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che undici ragazzi portatori di *handicap* che frequentano il terzo anno dell'istituto tecnico professionale per il commercio «Podesti» di Ancona non sono stati ritenuti «idonei» a sostenere gli esami ancora prima dello svolgimento della prova di verifica all'ammissione;

che da notizie stampa («Il Corriere Adriatico», 1° giugno 1998) risulta che nel mese di aprile 1998 il capo d'istituto avrebbe convocato i genitori dei ragazzi e comunicato loro che i loro figli avrebbero dovuto trovare un'altra sistemazione, quindi niente ammissione all'esame di terza e neanche nessuna modulistica per la preiscrizione all'anno successivo come semplici ripetenti;

che, secondo il presidente dell'Anffas, Ernesto Silvestrelli, che ha già presentato un esposto al provveditore agli studi, ai ragazzi non erano mai state assegnate esercitazioni da fare a casa e non erano state neanche mai richieste le giustificazioni per le assenze;

che la normativa vigente prevede che chi non è ammesso agli esami, chi rinuncia o chi non viene ritenuto idoneo dagli esaminatori ha diritto ad iscriversi allo stesso anno frequentato nella stagione decorsa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il capo dell'istituto abbia agito illegittimamente e, nel caso di una risposta affermativa, quali provvedimenti si intenda attivare;

se non si ritenga di attivare tutte le iniziative idonee a reintegrare gli studenti portatori di *handicap*;

se l'istituto abbia mai recepito sussidi didattici o finanziamenti di progetti riguardanti i disabili.

(4-11210)

(2 giugno 1998)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il provveditore agli studi di Ancona ha precisato che in data 27 maggio 1998 il signor Silvestrelli, in qualità di presidente della sezione di Ancona dell'ANFASS, presentava un

esposto avverso la preside dell'istituto professionale per il commercio «Podesti» di Ancona denunciando la scarsa attenzione della scuola verso gli alunni disabili frequentanti la classe III (mancanza di esercitazioni a casa e di controllo delle assenze), la mancata consegna ai genitori della modulistica per la preiscrizione, l'ammissione fatta dalla preside che «i ragazzi sarebbero stati tutti buttati fuori perchè la scuola non poteva farsi carico di ripetenti e di studenti che provenivano dalle seconde classi».

Da questi presupposti il signor Silvestrelli deduceva la volontà aprioristica di non voler ammettere neppure gli alunni disabili agli esami di qualifica del terzo anno e chiedeva accertamenti.

A seguito di detto esposto il provveditore agli studi ha disposto accertamenti in merito agli addebiti mossi ed al corretto svolgimento delle procedure per l'ammissione agli esami di qualifica.

Gli esiti di detti accertamenti hanno evidenziato che gli alunni portatori di *handicap* si trovano molto bene presso l'istituto professionale in parola e che i medesimi allievi hanno vissuto con molta serenità gli esami sostenuti.

Dai colloqui intercorsi tra l'ispettore e le varie componenti scolastiche è emerso un generale miglioramento nelle prestazioni degli stessi alunni nonchè la professionalità di tutto il personale scolastico, compreso il capo d'istituto a cui la maggior parte dei genitori si dimostra molto grata.

Quanto alla mancata registrazione dei ritardi sul libretto personale delle assenze, è stato rilevato che soltanto nei confronti della figlia del signor Silvestrelli, l'unica che arrivava al mattino con molto ritardo rispetto agli altri allievi, ciò non è accaduto, per un certo rispetto verso la famiglia.

Alla medesima allieva non sono stati altresì attribuiti compiti a casa in quanto si è tenuto conto del lavoro eseguito in classe e dell'attività sportiva, a livello agonistico, svolta dalla ragazza nelle ore pomeridiane.

Il provveditore agli studi di Ancona ha anche precisato che a nessun allievo è stata impedita la reiscrizione alla classe terza, tant'è che due alunni si erano già iscritti a gennaio, mentre l'allieva Silvestrelli è stata reinscritta il 1° giugno 1998 senza incontrare alcuna resistenza da parte della scuola.

Riguardo agli esami sostenuti dagli allievi portatori di *handicap* la non ammissione agli esami di qualifica di 7 allievi, e non di 11, è conforme alle disposizioni previste in materia (articolo 13 del decreto ministeriale n. 65 del 1998) poichè tali ragazzi seguivano programmi semplificati e diversificati di insegnamento rispetto al resto della classe, tant'è che uno degli allievi con *handicap* psichico, che ha seguito un programma educativo individualizzato simile alla programmazione normale, ha superato gli esami di qualifica conseguendo il regolare diploma.

Nel precisare che ogni decisione relativa al proseguimento e all'interruzione degli studi degli allievi è presa dal consiglio di classe e non dal preside, il capo dell'ufficio scolastico ha fatto presente al riguardo che il dirigente scolastico si è comunque fatto carico, dopo aver sentito gli organi collegiali e la commissione *handicap*, di predisporre, per l'anno scolastico 1998-1999, progetti *ad hoc* per gli allievi portatori di *handicap* ripetenti la terza classe che prevedano percorsi integrati tra la terza e la quarta classe eventualmente comprensivi della formazione professionale.

Riguardo poi ai finanziamenti per i progetti specifici per l'*handicap* e per i sussidi all'apprendimento il provveditore ha fornito assicurazione che l'istituto «Podesti» di Ancona è senza dubbio fornito di ricca dotazione multimediale normalmente utilizzata dagli alunni disabili.

Per i casi più gravi è stato predisposto un apposito laboratorio con 3 PC, completi di stampanti, un CD-ROM, una lavagna tattile, 2 *scanner* e *software* necessari a potenziare gli apprendimenti e le residue capacità nelle diverse aree: linguistica, logico-matematica, autonomia personale.

Sono stati anche predisposti programmi e sussidi specifici riguardanti mansioni di archivio, biblioteca, protocollo per agevolare l'inserimento nella vita lavorativa di quanti presentano minorazioni più lievi.

In merito, infine, all'intervento della preside in occasione della riunione del 18 marzo 1998 della commissione *handicap* il provveditore agli studi, nel chiarire che tale intervento sicuramente inopportuno e brusco, lungi dall'essere dettato dalla volontà di discriminare ragazzi portatori di *handicap*, rispondeva esclusivamente alla effettiva difficoltà di gestire il gran numero di alunni disabili (gran parte degli allievi portatori di *handicap* della provincia si iscrive agli istituti professionali), ha anche precisato che nonostante le oggettive difficoltà il capo d'istituto ha sempre accolto con attenzione un elevato numero di ragazzi portatori di *handicap* pur a fronte di classi sempre molto numerose.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il gravissimo atto di mafia che ha portato all'uccisione di Domenico Geraci, a Caccamo, ha scosso la società civile e provocato la mobilitazione degli organi istituzionali, delle forze politiche e sociali presenti nel territorio e di tutta la cittadinanza;

che anche gli studenti hanno manifestato affinché con una azione continua, forte ed efficace possa essere debellato ogni fenomeno mafioso e di criminalità;



che il preside Pasquale Giuffrè ha inviato una comunicazione ai ragazzi che hanno preso parte al corteo e alla manifestazione contro l'uccisione di Geraci, chiedendo loro di giustificare l'assenza dalle lezioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente intervenire presso il provveditore agli studi affinché il preside Giuffrè ritiri il provvedimento di «assenza ingiustificata» nei confronti dei ragazzi che hanno, con la loro presenza alla manifestazione, chiesto il ripristino della legalità ed espresso la condanna per ogni atto mafioso teso a condizionare gli ideali di libertà

(4-12783)

(22 ottobre 1998)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che dalla documentazione acquisita in merito a quanto fatto presente ed in particolare dalle circolari diramate al riguardo dal preside dell'istituto magistrale «De Cosmi» di Caccamo ai docenti ed agli allievi della scuola, in data 9 e successivamente in data 13 ottobre 1998, si rileva che il dirigente ha pienamente condiviso il valore sociale della manifestazione concordando sulla necessità di chiare prese di posizione nei confronti della criminalità mafiosa e autorizzandone, per gli allievi maggiorenni, la partecipazione.

Nel dovere, tuttavia, da parte del capo d'istituto di accertare che i genitori degli studenti minorenni fossero e si dichiarassero a conoscenza dell'uscita anticipata, anche se dovuta a cause nobili e condivise, nel rispetto del civile rapporto tra scuola e famiglia, ha richiesto, senza alcun intendimento repressivo e di dissenso, che fosse portata da parte degli allievi minorenni tale nota di conoscenza, impropriamente interpretata quale giustificazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

---

SELLA di MONTELUCE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

– Premesso:

che la richiesta di asilo politico formulata da Abdullah Ocalan sta provocando una crisi diplomatica fra Repubblica italiana e Repubblica turca;

che numerose imprese turche affermano che intendono riesaminare i rapporti commerciali ed economici con l'Italia, boicottando i prodotti italiani;

che le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, non hanno facilitato la ricerca di una soluzione;

che la crisi diplomatica rischia di generare ritorsioni economiche quali boicottaggio, sanzioni commerciali, annullamento di contratti nei settori della difesa o delle tecnologie;

che importanti aziende nazionali avrebbero avuto la richiesta di premere sul Governo per facilitare l'extradizione di Ocalan;

che il volume annuo delle esportazioni italiane in Turchia ammonta a 7.000 miliardi di lire e l'Italia è il secondo paese nella classifica delle importazioni turche;

che numerose imprese hanno ricevuto una lettera nella quale si richiede che Ocalan venga consegnato alla Repubblica turca, in quanto «responsabile della morte, in 15 anni, di 30.000 persone» e in quanto «per 15 anni ha condotto in Turchia una guerra....».

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda assumere iniziative urgenti e concrete per affrontare le implicazioni economiche della crisi fra Italia e Turchia.

(4-13154)

(19 novembre 1998)

RISPOSTA. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto e su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalle Direzioni generali competenti, dall'Istituto nazionale per il commercio estero e dal Ministero degli affari esteri, si precisa quanto segue.

Secondo dati del 1997, il nostro paese si colloca al secondo posto (dopo la Germania) tra i paesi fornitori della Turchia, con il 9,3 per cento delle importazioni totali. I prodotti di maggior scambio sono costituiti da macchine tessili, parti di autoveicoli e materie plastiche, calzature, pneumatici, cemento, vetro, acciaio e cantieristica; forti interessi esistono anche nel settore della difesa e degli armamenti, grazie ad un vasto programma di ammodernamento delle forze armate. Sempre con riferimento al 1997, l'interscambio globale dell'Italia con la Turchia è stato di circa 10.000 miliardi di lire, così suddiviso:

lire 7.481 miliardi per le nostre esportazioni;

lire 2.566 miliardi per le importazioni,

con un saldo attivo di circa 4.925 miliardi di lire.

Nel settore degli investimenti l'Italia figura al quinto posto tra i paesi europei, con 132 aziende che hanno investito in Turchia, non solo imprese di grandi dimensioni, come la Pirelli e la FIAT, ma anche piccole e medie imprese.

La questione dei rapporti tra l'Italia ed Ankara scaturita dall'arrivo a Roma e dalla richiesta di asilo politico di Abdullah Ocalan è stata seguita con estrema attenzione dal Ministero del commercio con l'estero, sia tramite notizie fornite direttamente dalla nostra ambasciata ad Ankara, sia tramite la camera di commercio italiana ad Istanbul, sia dall'ICE. L'arresto del *leader* curdo, avvenuto il 13 novembre scorso, è stato se-

guito da un sentimento di rancore nei confronti sia dello Stato italiano che dei suoi cittadini.

Il preesistente e consolidato senso di solidarietà presente tra i due paesi è totalmente svanito, lasciando posto ad un risentimento istintivo con minacce di boicottaggio da parte del Governo di Ankara e con azioni da parte della popolazione turca, quali astensione dall'acquisto di prodotti italiani dai vari supermercati o negozi.

Nell'intento di aiutare le nostre imprese a superare le difficoltà legate alla crisi italo-turca è stata concordata la creazione, presso l'ICE, di una *task-force* finalizzata sia al reperimento di notizie da parte delle imprese italiane presenti *in loco*, sia alla erogazione di informazioni sulla evoluzione del fenomeno. A tale scopo è stato anche deciso di rafforzare l'ufficio ICE in Turchia, per venire incontro alle esigenze degli imprenditori in questo delicato momento.

Le aziende che a tutt'oggi hanno segnalato atti di boicottaggio sono 278: si tratta per lo più di sospensioni o di annullamenti di commesse (destinate ad alcuni ospedali turchi o all'aeroporto di Istanbul), ed anche di non sdoganamento e ritiro di merci italiane. La stima delle perdite subite, secondo quanto dichiarato dalle aziende interessate, ammonta a circa 113 miliardi di lire, mentre l'ammontare delle perdite temute è stimato in 450 miliardi di lire.

Nel dettaglio, per tipologia regionale sono state registrate 101 segnalazioni di imprese italiane della Lombardia, 60 del Veneto, 41 della Toscana, mentre per settore merceologico si possono riferire, indicativamente, 44 casi nel settore tessile-abbigliamento, 30 casi nel settore delle macchine tessili e utensili ed 11 casi nel settore dei prodotti chimici.

Come noto, il ministro Fassino, insieme con il Ministro per i beni culturali, ha presenziato alla partita di calcio che si è svolta ad Istanbul il 2 dicembre scorso tra due squadre dei rispettivi paesi, a testimonianza dell'impegno del Governo italiano a mantenere i rapporti bilaterali su un piano di amicizia e cordialità, come nel passato.

La nostra ambasciata ad Ankara ha riferito di un incontro, svoltosi il 4 dicembre scorso, con il presidente della camera di commercio turca, Aygun, accompagnato da un'ampia delegazione. L'incontro è stato improntato ad un'atmosfera di viva cordialità ed in quell'occasione il suddetto presidente Aygun ha annunciato l'intenzione di recarsi a Roma ed a Milano per incontrare i presidenti delle rispettive camere di commercio. Sempre durante quell'incontro è stata affermata la volontà di continuare le ottime relazioni commerciali fino ad oggi intrattenute e soprattutto la volontà di addivenire ad una rapida soluzione dell'attuale crisi, per non aggiungere nuovi danni a quelli già registrati.

Il ministro Fassino ha fatto inoltre predisporre alcune lettere indirizzate al Vice Presidente della Commissione UE signor Brittan ed ai 14 Ministri del commercio estero dei paesi membri, sensibilizzando così i *partner* comunitari per evitare che il boicottaggio turco possa trasformarsi in una modifica artificiale delle regole della concorrenza tra le

imprese europee, come già segnalato da alcune aziende italiane, secondo le quali concorrenti degli altri paesi dell'Unione europea, specificatamente la Germania per i beni strumentali e la Spagna per i beni di consumo, potrebbero direttamente avvantaggiarsi della situazione di boicottaggio turco.

La crisi sembra, comunque, aver superato la fase più critica, anche se l'episodio non è del tutto esaurito; la situazione che si è delineata sembra meno preoccupante di quella prospettata durante i primi giorni della crisi e si registra una consistente riduzione della tensione iniziale.

Sono allo studio, da parte dell'ICE, modifiche ed integrazioni al programma promozionale 1999 per la Turchia, tra le quali saranno considerate azioni di comunicazione ai consumatori, seminari, *workshop* e missioni di operatori, onde favorire il riaccreditamento, all'occhio del consumatore e dell'operatore turco, del prodotto italiano, nella duplice veste di bene di consumo e di investimento.

*Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*

CABRAS

(29 marzo 1999)

---

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione lavorativa, nell'ambito dell'ufficio ICE di Johannesburg, sta diventando sempre più drammatica; le condizioni a cui sono assoggettati i dipendenti, tutti di nazionalità italiana, assunti con contratto «locale», sono a dir poco scandalose;

che ai «locali» (così sono definiti spregevolmente i dipendenti assunti in loco) è stato imposto un contratto di lavoro che rappresenta un ibrido e priva i dipendenti dei regolari diritti riconosciuti ordinariamente ai lavoratori italiani e sudafricani;

che il contratto in vigore, non riconoscendo l'inquadramento italiano, si attiene ad una nascente legislazione sudafricana sui rapporti di lavoro; fino ad oggi, in Sudafrica, vengono applicati automatismi e benefici per consuetudine, ma tale consuetudine non è riconosciuta dalla sede ICE di Roma;

che, strano ma vero, tra le consuetudini vi è il riconoscimento, ai dirigenti di ruolo, di maggiorazioni stipendiali per funzioni svolte in paese disagiato;

che, per umiliare ulteriormente i «locali», è stato loro richiesto (e imposto, pena il licenziamento) di dichiarare di non essere cittadini italiani;

che i dipendenti, ai quali è stato imposto di rinnegare la nazionalità italiana, sono tutti in possesso di passaporto italiano,

L'interrogante chiede di conoscere se si intenda disporre provvedimenti urgenti al fine di eliminare la grave situazione denunciata e perseguire le responsabilità ad essa sottese.

(4-10033)

(12 marzo 1998)

RISPOSTA. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo sopra specificato su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si comunicano qui di seguito gli elementi forniti a questo Ufficio dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese e dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

Si premette innanzi tutto che su quanto affermato dall'onorevole interrogante circa la sottoscrizione di false dichiarazioni di non possedere la cittadinanza italiana è stato dato incarico ai competenti organi di questo Ministero di procedere ad una verifica presso l'ICE. Si segnala comunque che tale problematica, risalente ad alcuni anni fa, sarebbe ora superata e che in ogni caso non si è mai recato pregiudizio al personale interessato. Sull'esito di tale verifica si darà successiva comunicazione.

Nella selezione del personale degli uffici ICE all'estero, compreso quindi anche quello di Johannesburg, ai fini dell'assunzione, non è rilevante la nazionalità dei candidati, ma solo la preparazione, la conoscenza del mercato e il possesso dei requisiti richiesti.

Il contratto di lavoro adottato dall'ICE di Johannesburg nel 1992 è stato predisposto con la consulenza di un qualificato studio legale di quel paese, in base, oltre che agli usi ed ai costumi locali, anche alla legislazione in vigore all'epoca: il Basic Condition of Employment Act ed il Labour Relation Act. Dal 1992 le condizioni di base del suddetto contratto sono state di fatto migliorate e tutti gli impiegati hanno percepito due gratifiche annue, la cui erogazione era solo discrezionale, ed hanno ricevuto un aumento di stipendio. Nel 1996 e nel 1997 tutti gli impiegati hanno percepito un premio di produttività non previsto contrattualmente.

Alla fine del 1997 è stato predisposto un nuovo contratto, anche in osservanza a quanto stabilito dallo statuto dell'ICE (articolo 14, comma 3, sulla disciplina dei lavoratori, anche di cittadinanza italiana, presso le sedi ICE estere, soggetta agli usi locali). Tale contratto teneva conto delle ultime evoluzioni in materia di legislazione sudafricana, ma soprattutto migliorava ulteriormente il trattamento globale degli impiegati, con istituti (l'assistenza medica, la previdenza pensionistica, l'attività di formazione, il riconoscimento delle capacità di lavoro e dei risultati raggiunti), non giuridicamente obbligatori, ma applicati dall'ufficio ICE Johannesburg.

Fra le migliorie previste dal contratto 1997 si segnalano:

la 13<sup>a</sup> mensilità;

un premio annuale di produttività;

un compenso per lavoro straordinario pari al 150 per cento della normale retribuzione oraria;

una copertura assicurativa medica ed assicurativa per incidenti sul lavoro, a totale carico ICE;

una assicurazione previdenziale con onere al 50 per cento a carico ICE;

un orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi, di 37 ore e mezzo settimanali;

un periodo di congedo ordinario da 15 a 23 giorni lavorativi annui, a seconda degli anni di servizio;

un congedo retribuito per malattia di 14 giorni annui ed un congedo straordinario di tre giorni retribuiti annui;

un periodo di congedo per puerperio, definito in base alla legge locale, pari a quattro settimane prima e 12 settimane dopo il parto;

un trattamento di fine rapporto di lavoro, dopo almeno quattro anni di servizio, pari ad una mensilità lorda per ogni anno di anzianità.

Grazie all'inserimento dei riconoscimenti salariali accessori sopra citati, rispetto a quello del 1992, l'applicazione del nuovo contratto 1997 comporta un aumento di circa il 20-25 per cento della retribuzione complessiva, collocando al primo posto i miglioramenti qualitativi, con decorrenza gennaio 1998, piuttosto che quelli relativi agli aumenti retributivi, entrati in vigore nel secondo semestre 1998.

L'ICE di Johannesburg, naturalmente, adeguerà il contratto ad ogni mutamento della legislazione locale in materia, garantendo a tutti gli impiegati il trattamento loro dovuto, assicurando a tutto il personale rispetto, considerazione ed apprezzamento per il contributo che sapranno dare all'attività dell'ufficio.

*Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*

CABRAS

(29 marzo 1999)

---

UCCHIELLI. – *Ai ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consumo di droghe da parte dei giovani è un fenomeno vasto, complesso e preoccupante;

che tra le droghe più pericolose e «commercializzate» dalla malavita vi è l'*ecstasy* droga sintetica in pastiglie consumata da sempre più giovanissimi soprattutto nell'ambito di alcuni tipi di discoteche;

che il consumo di *ecstasy* è la manifestazione del disagio giovanile e non la sua causa e che quindi è necessario investire sulla prevenzione e sull'aspetto educativo, soprattutto nelle scuole e tramite i mass-media;

che a Pesaro è stato presentato un opuscolo dal titolo «Una chicca da leggere (pensieri e ricerche sul mondo dell'*ecstasy* e su come evitarlo)», promosso dal circolo giovanile LEFT, iniziativa che sta riscuotendo un notevole successo soprattutto per l'efficacia di una prevenzione fatta da giovani a giovani;

che tale opuscolo ha sollevato numerose ed interessanti discussioni all'interno delle scuole e nei punti d'aggregazione giovanile;

che tale campagna di prevenzione che propone lo slogan «Io tengo al mio cervello», dovrebbe svolgersi anche all'interno delle discoteche della riviera marchigiano-romagnola e del resto del paese,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano valida l'iniziativa intrapresa a Pesaro e se intendano prenderla come spunto per altri interventi di questo tipo;

se il Governo abbia già in cantiere iniziative e progetti mirati alla prevenzione dell'*ecstasy*;

se infine si ritenga opportuno espandere questi tipi di iniziative all'interno dei locali da ballo e quali misure stia prendendo il Ministero dell'interno per combattere lo spaccio di tale sostanza.

(4-08921)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che l'opuscolo al quale fa riferimento l'onorevole interrogante costituisce una delle numerosissime iniziative prodotte dagli operatori del servizio pubblico e dalle associazioni di volontariato per diffondere la cultura della prevenzione presso le giovani generazioni.

Si fa anche presente che questo Ministero, che è da tempo impegnato a promuovere interventi volti alla educazione alla salute, nelle sue interazioni, fisiche, psichiche, sociali ed ambientali, nel 1998 ha aderito alla VII campagna informativa della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari sociali, intesa a fornire le informazioni necessarie per evitare l'abuso di sostanze psicoattive, stimolanti e allucinogene e ridurre la domanda.

Con il coinvolgimento diretto di numerosi provveditorati su tutto il territorio nazionale sono stati diffusi numerosi materiali cartacei quali l'insero stampa «Droghe chimiche» distribuito in oltre 7 milioni di copie, l'opuscolo «Safe Night» un piccolo *gadget* «No Panic Card» ed il libretto per gli operatori dedicato a chi agisce nel mondo delle tossicodipendenze.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BERLINGUER

(19 marzo 1999)

WILDE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che il «Giornale» del 3 dicembre 1997 riporta un articolo dal titolo «Assunti lui, la sorella, il cognato...» relativo alle 959 assunzioni fatte al CONI di neoimpiegati imparentati con dipendenti dell'ente, contesto tra l'altro sotto processo;

che il giornale predetto afferma che gli interrogatori, in base a segnalazioni fatte dalla Guardia di finanza, riporterebbero quanto sostenuto dai neoimpiegati e precisamente:

1) la qualifica è stata apposta dal dottor Vaccari (capo del personale): Carozzini L., Fuiano G., Giraudò S., Mondini M.G., Ramondetti M.;

2) la qualifica sulla domanda di assunzione non è stata apposta da me: Antonetti R., Bontempi P., Cairo E., Casamobile C., Conzo R., Cortesia C., D'Aiello L., De Martini V., Del Franco M., Di Feo A., Di Maio S., Di Marco P., Di Roberto A., Dordoni I., Finistauri C., Fucchi E., Gallina D., Giudice I., La Penna C., Mazzoni G., Mazzucca M.P.R., Moltoni F., Moriglia D., Moscatelli P., Nardone G., Palumbo M.T., Pecora F., Recupero F., Righetto I., Rozzi A., Scrofani R., Sergiacomi P., Tarallo M., Truccolo C., Vagniluca E., Vinci P., Vittori L.;

3) la qualifica mi è stata suggerita da un funzionario - da altre persone: D'Ambrosio M., Grillo L., Roggero M., Rozzi B.;

4) la qualifica era già posta sulla domanda di assunzione: Ercolino M.;

5) ho appreso della qualifica da apporre nei corridoi del CONI o mi è stata consigliata da altri: Gherardo S., Mattielli S., Meloni M.;

6) la dicitura relativa alla qualifica di assunzione non è stata apposta da me: Capitani M., Cordelli A., Doni R., Fadda F., Martucci G.;

7) la qualifica mi è stata suggerita dal dottor Vaccari (capo del personale) in sede di colloquio: Biondi B.M., Brunamonti F., Capolupo L., Catena M., Cerquetani N., Colantoni P., Conte F., D'Alfonso I., D'Amico A., Esposito L., Farina S., Fontana R., Fonte P., Gatti S., Gori S., Leonori O., Lucidi S., Martini P., Masci M., Orlando A., Orlandi P., Volpini R.;

8) ho concordato con Vaccari (capo del personale), in sede di colloquio, la qualifica da apporre: Abbate M., Biscari P.F., Cacchi C.V., Cippone G., Colombini C., Condrò V., Cozzi S., D'Acunto E., D'Annibale M., D'Inzeo G., De Carolis E., De Santis F., Del Principe F., Di Felice F., Di Gianfrancesco A., Diamanti A., Diana A., Ducci M., Epifani G., Panella A., Feurra D., Filabozzi S., Finizio S., Franciosi S., Fusilli A., Giacomazza S., Giannini G., Guida L., Iacovone A., Lai S., Mancini R., Marchetti I., Mattei L., Maurizi A., Meloni F., Micozzi G., Morandi L., Natali V., Olivari B., Ricciardelli M.;

che nonostante la suindicata indagine della Finanza il 28 novembre 1997 il pubblico ministero che ha ereditato l'inchiesta dal dottor



Andrea Vardaro ha chiesto l'assoluzione, perchè il fatto non sussiste, per Pescante, Gattai e Vaccari ed ha spiegato di essere arrivato a questa decisione dopo che molti dubbi erano sorti nel ritenere i tre accusati responsabili di abuso d'ufficio dopo le modifiche apportate all'articolo 323, il pubblico ministero avrebbe inoltre affermato che sembrava impossibile che il CONI avesse assunto oltre 900 raccomandati, anche se «è vero che si è favorito qualcuno che si conosceva»;

che se queste affermazioni riportate dal suindicato giornale nazionale risultassero essere vere sarebbero talmente gravi da dover con attenzione rivedere tutto il contesto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano fare chiarezza sull'intera situazione verificando in più direzioni le responsabilità dei vertici del CONI, in quanto se corrispondono a verità le suindicate premesse non si tratterebbe solo di abuso d'ufficio, ma si ravviserebbero altri tipi di reato anche a livello consociativo viste le dimostrate parentele;

se l'iter burocratico sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge, se siano stati emanati bandi e data la necessaria pubblicità e se la Corte dei conti ne sia al corrente;

se corrisponda a verità che il dottor Cardia, allora revisore dei conti del CONI, faceva rilievi durissimi in relazione alla mancanza di informazioni e pubblicità dell'intera operazione;

se le dotazioni finanziarie a copertura del concorso risultassero sufficienti a coprire i passaggi di categoria;

se coloro che hanno ottenuto il passaggio alle diverse categorie avessero la necessaria qualifica, specialmente in relazione al possesso di diplomi e lauree al momento del concorso;

quali siano le motivazioni che hanno determinato l'esclusione di molti altri candidati non vicini a personaggi del CONI;

se coloro che hanno condotto le indagini di polizia giudiziaria abbiano ottenuto informazione solo dai dirigenti del CONI e non abbiano ulteriormente verificato quanto puntualmente richiesto nelle numerose e dettagliate e puntuali interrogazioni parlamentari, ciò in relazione anche alle evasive e non puntuali risposte date dal Ministro per i beni culturali e ambientali, lo spettacolo e lo sport.

(4-08869)

(10 dicembre 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano ha comunicato quanto segue.

Le assunzioni richiamate dall'interrogante non sono state effettuate «alcune in ruolo e molte altre fuori ruolo» ma tutte a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1998, n. 554.

La relativa procedura concorsuale è prevista dalla citata legge n. 554 del 1988 soltanto per le qualifiche sesta e settima, mentre il CONI, dovendo assumere personale appartenente alla terza e quarta qualifica, ha applicato l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, escludendo il procedimento di cui agli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto, anche alla luce della circolare del Ministero del lavoro n. 29 del 4 aprile 1989 che consentiva la richiesta normativa ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le assunzioni in argomento non hanno interessato, diversamente da quanto sostenuto dall'interrogante, la quinta qualifica funzionale.

Il contratto di lavoro applicato è quello del comparto degli enti pubblici non economici.

Afferma il segretario generale del CONI che, alla luce delle norme sopra indicate e dei procedimenti seguiti - sui quali, peraltro, nessun rilievo è stato avanzato dagli organi vigilanti e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli uffici di collocamento - le assunzioni in argomento effettuate tra il 1990 e il 1992 devono considerarsi pienamente legittime.

Rappresenta, altresì, il predetto segretario generale che successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 138, il CONI è stato «autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore» della stessa legge.

Per quanto concerne i risvolti giudiziari dei fatti menzionati dall'interrogante, si fa presente che, con sentenza del 29 gennaio 1998, la sesta sezione penale del tribunale di Roma, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha assolto i dirigenti del CONI Arrigo Gattai, Mario Pescante e Paolo Vaccari dal reato di concorso in abuso d'ufficio continuato perché il fatto non sussiste.

Detta sentenza, non impugnata, è divenuta irrevocabile in data 22 marzo 1998.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
DILIBERTO

(30 marzo 1999)

---



